Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 149

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 16 giugno 1969 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 giugno 1969, n. **282**.

Conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Posti conferibili con incarico a tempo indeterminato

Nelle scuole secondarie statali, alle cattedre, ai posti ad esse esattamente corrispondenti ed a tutte le altre ore di insegnamento, a cui non sia assegnato personale docente di ruolo, si provvede con personale docente non di ruolo, che viene assunto con incarico a tempo indeterminato, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

Si provvede ai sensi del comma precedente anche per cattedre o posti che, pur essendo coperti da personale docente di ruolo, risultino di fatto disponibili almeno per la durata di un anno scolastico.

Il provveditore agli studi cura la compilazione, la pubblicazione e l'aggiornamento di distinti elenchi delle cattedre, dei posti che danno diritto al trattamento di cattedra e delle ore di insegnamento disponibili nel territorio di competenza per gli incarichi, ivi compresi i posti e le ore di insegnamento tecnico-pratico e di educazione fisica.

Ogni capo di istituto dà al provveditore agli studi immediata notizia delle variazioni che intervengono nel numero delle cattedre, dei posti e delle ore di insegnamento disponibili per gli incarichi.

Le cattedre, i posti e le ore di insegnamento di cui al primo comma del presente articolo, ad eccezione delle ore di religione, per le quali rimane in vigore la legge 5 giugno 1930, n. 824, sono messi a disposizione della commissione per gli incarichi, per le proposte di nomina.

Art. 2.

Domanda di incarico; ordinanza per gli incarichi e le supplenze

La domanda di incarico contenente l'elenco degli insegnamenti richiesti viene presentata al provveditore agli studi secondo le modalità e nei termini stabiliti dal Ministro per la pubblica istruzione con apposita ordinanza per gli incarichi e le supplenze, da emanare annualmente, sentiti i rappresentanti dei sindacati di cui al penultimo comma dell'articolo 3.

E' ammessa la presentazione delle domande a due provveditorati agli studi.

Art. 3.

Commissione per gli incarichi

Presso ogni provveditorato agli studi viene costituita la commissione per gli incarichi con il compito di compilare ed aggiornare le graduatorie degli aspiranti agli incarichi di insegnamento nelle scuole secondarie statali e di formulare le relative proposte di nomina.

La commissione per gli incarichi è costituita da un capo di istituto che la presiede, da impiegati della carriera direttiva o di concetto del provveditorato, di cui uno con l'incarico di segretario, nominati in ragione di uno ogni duemila domande o frazione superiore a mille e, comunque, in numero non inferiore a due, nonchè da professori di ruolo o incaricati o da insegnanti tecnico-pratici, nominati in ragione di uno ogni mille domande o frazione non minore di cinquecento e comunque in numero non inferiore a quattro. Qualora le domande siano più di cinquemila saranno nominati altri impiegati delle carriere di cui sopra ed altri rappresentanti del personale docente in ragione, rispettivamente, di uno ogni quattromila domande o frazione non inferiore a duemila e uno ogni duemila domande o frazione superiore a mille.

Il capo di istituto e i funzionari del provveditorato sono nominati dal provveditore agli studi; i professori sono nominati, dal provveditore agli studi, tra quelli proposti dai rappresentanti provinciali dei sindacati che organizzano su scala nazionale i docenti delle scuole secondarie, in modo da assicurare la più ampia rappresentatività delle diverse associazioni sindacali.

I componenti della commissione appartenenti al personale direttivo della scuola e al personale docente durano in carica tre anni e ogni anno si rinnovano per un terzo, arrotondando all'unità successiva le frazioni di posto superiore alla metà. Nei primi due anni di applicazione della presente legge, i componenti da sostituire saranno sorteggiati.

Art. 4.

Formazione delle graduatorie

Per ciascun insegnamento o gruppo di insegnamenti vengono compilate due graduatorie, da utilizzarsi nel seguente ordine di successione:

a) graduatoria degli aspiranti forniti di un titolo di abilitazione valido per l'insegnamento o per il gruppo di insegnamenti richiesto;

b) graduatoria degli aspiranti forniti di un titolo di studio dichiarato valido, anche in via transitoria, dalle norme esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'ammissione all'esame di abilitazione relativo all'insegnamento o al gruppo di insegnamenti richiesto, nonchè, per l'educazione fisica, di quanti abbiano avuto conferito l'incarico annuale d'insegnamento per l'anno scolastico 1968-69.

Ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo d'autorità, e l'opera di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo a mente della legge 8 novembre 1966, n. 1033, e successive modificazioni, prestati senza demerito dopo il conseguimento del titolo di studio che dà diritto all'iscrizione nelle graduatorie stesse, sono valutati come servizio scolastico con la massima qualifica.

Nella stessa maniera è valutata l'attività svolta senza demerito come titolare di borse di studio per giovani laureati o di addestramento didattico e scientifico conferite a norma di legge, come lettori di lingua italiana in università straniere; ovvero, dopo la laurea, come ricercatore retribuito presso università, istituti di istruzione superiore, gruppi, centri, laboratori ed istituti di ricerca operanti nella organizzazione del Consiglio nazionale delle ricerche o del Centro nazionale per l'energia nucleare.

Ai medesimi fini i periodi di insegnamento inferiori, nell'anno scolastico, ai sette mesi, sono ricongiungibili, per la loro effettiva durata, ai servizi considerati nel presente articolo.

Art. 5.

Valutazione del mandato politico o amministrativo

Il mandato politico o amministrativo che comporti l'esonero dall'insegnamento ai sensi delle norme vigenti, è valutato per il periodo di tempo successivo all'interruzione dell'insegnamento conseguente al conferimento del mandato, e per tutta la durata del mandato stesso, come servizio scolastico con qualifica corrispondente all'ultima ottenuta in incarico di insegnamento.

Art. 6.

Conferimento degli incarichi

L'incarico di insegnamento a tempo indeterminato viene conferito dal provveditore agli studi in base alle proposte della commissione per gli incarichi, con la osservanza delle norme stabilite dall'ordinanza ministeriale di cui al precedente articolo 2, fatte salve le riserve di posti previste dalle leggi vigenti.

Agli incaricati si applicano le norme di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni. Ad essi spetta il trattamento economico a partire dalla data di inizio dell'anno scolastico, semprechè siano stati nominati in una cattedra o in un posto in precedenza non occupato da altro insegnante, nel corso dello stesso anno scolastico.

E' in ogni caso retribuito dal 1° ottobre l'incaricato il quale sia nominato per una cattedra o posto o ore di insegnamento affidati provvisoriamente, nel corso dello stesso anno scolastico, ad altro insegnante che non sia stato retribuito per tale servizio.

Gli insegnanti non di ruolo a tempo indeterminato pagano all'Istituto Kirner l'intero contributo annuo previsto per i soci effettivi.

L'insegnante incaricato, dopo aver adempiuto agli obblighi militari, può riprendere il servizio di insegnamento in qualunque momento dell'anno scolastico.

Art. 7.

Sistemazione, trasferimento e nuova nomina degli incaricati

A partire dal secondo anno scolastico di applicazione della presente legge le operazioni relative agli incarichi si svolgeranno nel seguente ordine:

1) sistemazione degli incaricati abilitati rimasti privi di posto perchè soppresso o conferito a professori di ruolo per nomina o trasferimento; contemporaneamente si procede secondo l'ordine della graduatoria, al completamento di orario, ovvero alla nuova sistemazione degli incaricati abilitati che non fruiscano del trattamento di cattedra;

2) trasferimento degli incaricati abilitati; per il trasferimento, che può essere chiesto per una sola provincia, si applicheranno le norme vigenti per il personale docente di ruolo;

3) nuove nomine di aspiranti abilitati;

4) sostemazione e completamento di orario degli incaricati laureati o diplomati, secondo quanto disposto nel precedente numero 1), anche in relazione ad eventuali assegnazioni provvisorie o comandi disposti in applicazione dell'articolo 5 della legge 25 luglio 1966, n. 603, o alla sistemazione di cui allo stesso n. 1;

5) trasferimenti degli incaricati laureati o diplomati secondo le norme sopraindicate;

6) nuove nomine degli aspiranti laureati o diplomati.

Le sistemazioni, i completamenti di orario, i trasferimenti e le nuove nomine di insegnanti abilitati possono essere effettuati anche per posti occupati da incaricati non abilitati.

Ai fini di cui ai nn. 1) e 4) del primo comma, gli incaricati inoltrano al provveditore agli studi, entro il termine fissato dall'ordinanza per gli incarichi e le supplenze, domanda in carta semplice con l'indicazione delle sedi e degli insegnamenti richiesti.

Nel termine sopraindicato i professori incaricati potranno trasmettere documenti relativi a titoli non ancora valutati o erroneamente valutati negli anni precedenti per l'aggiornamento del punteggio delle graduatorie provinciali. In mancanza di domanda, il provveditore agli studi dispone l'assegnazione di ufficio.

Il professore incaricato con diritto a trattamento di cattedra, qualora per assoluta mancanza di posti non possa trovare sistemazione secondo le norme del presente articolo, viene assegnato al posto occupato dall'ultimo incaricato, anche se abilitato, che, essendo incluso in graduatoria, abbia avuto un posto con diritto al trattamento di cattedra. A partire dall'incaricato abilitato, che abbia dovuto cedere il proprio posto ai sensi del presente comma, si farà luogo ad una sistemazione di tutti gli incaricati in graduatoria, nei limiti dei posti disponibili e secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Art. 8.

Istituti professionali

Per gli istituti professionali non si applicano le norme relative ai comandi di cui all'articolo 5 della legge 25 luglio 1966, n. 603, fatta eccezione per gli insegnanti ai quali sia stato conferito il comando nell'anno scolastico 1968-69.

Art. 9.

Sistemazione in altre province

Il provveditore agli studi, ultimate le operazioni di sistemazione, di trasferimento e di nomina, fa affiggere all'albo gli elenchi delle cattedre, dei posti e delle ore di insegnamento rimasti eventualmente disponibili in seguito all'esaurimento delle graduatorie provinciali. Lo stesso elenco viene inviato agli altri provveditori della Repubblica per essere affisso all'albo.

Gli insegnanti con incarico a tempo indeterminato rimasti privi di posto hanno facoltà di presentare, in carta semplice, domande di sistemazione in non più di altre cinque province, indicando le sedi preferite ed indirizzando le domande stesse ai provveditori agli studi competenti per il tramite del provveditore agli studi della provincia nella quale sono in servizio; questo ultimo integrerà dette domande con l'indicazione del punteggio conseguito dall'insegnante nelle relative graduatorie.

Le domande di cui al comma precedente saranno presentate entro il termine ultimo del 1° dicembre di ciascun anno.

Il Ministro per la pubblica istruzione cura annualmente la pubblicazione, per ciascuna provincia e per ciascun insegnamento, dell'elenco delle cattedre, dei posti e delle ore affidati, per supplenze di almeno sette mesi, ad insegnanti non forniti del titolo di studio legalmente richiesto.

Art. 10.

Supplenze conferibili dal capo di istituto

Sono conferite dal capo di istituto, secondo i criteri definiti con le ordinanze di cui agli articoli 2 e 13 della presente legge, le supplenze in sostituzione di insegnanti temporaneamente assenti e quelle da conferire ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1963, n. 1878.

Art. 11.

Ricorsi

Presso ogni provveditorato agli studi è istituita la commissione per i ricorsi, composta dal provveditore agli studi, che la presiede, da un capo di istituto di ruolo, da un funzionario della carriera direttiva del provveditorato stesso, da due professori di ruolo, da un professore incaricato e da un insegnante tecnico-pratico.

Il capo di istituto e i funzionari sono nominati dal provveditore agli studi, il quale nomina altresì gli altri componenti della commissione fra i professori di ruolo, gli incaricati e gli insegnanti tecnico-pratici proposti dai rappresentanti provinciali dei sindacati indicati nel terzo comma del precedente articolo 3. Nello stesso modo vengono nominati inoltre un capo di istituto, un funzionario della carriera direttiva del provveditorato agli studi e due professori, per supplire eventuali assenze.

La commissione per i ricorsi rimane in carica due anni. Essa decide, in prima istanza, dei ricorsi contro i

provvedimenti presi nella materia disciplinata dalla presente legge e dalle ordinanze di cui agli articoli 2 e 13 della legge stessa, nonchè dei ricorsi dei professori incaricati e supplenti avverso il licenziamento disposto dal capo di istituto.

La commissione è anche sentita in materia disciplinare, secondo le norme previste dalla legge 19 marzo 1955, n. 160, e può essere consultata dal provveditore agli studi su ogni altra questione relativa al personale insegnante non di ruolo.

La commissione decide entro trenta giorni dalla presentazione dell'impugnativa. Scaduto, infruttuosamente tale termine, il ricorso s'intende respinto.

Contro le decisioni della commissione è ammesso ricorso in seconda istanza al Ministro per la pubblica istruzione, limitatamente al licenziamento disposto dal capo di istituto. Il Ministro per la pubblica istruzione adotta entro 60 giorni le proprie decisioni su conforme parere della giunta della seconda sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 12.

Comandi agli insegnanti elementari laureati e ai professori di ruolo della scuola media

Agli insegnanti elementari di ruolo che aspirano all'insegnamento nella scuola media, continuano ad applicarsi le norme vigenti ed il comando viene conferito a tempo indeterminato. Del pari a tempo indeterminato viene conferito il comando ai sensi dell'articolo 5 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

Art. 13.

Incarichi negli istituti di istruzione professionale e artistica

La disciplina dell'incarico a tempo indeterminato si applica anche agli insegnanti non di ruolo abilitati e non abilitati, compresi gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti di arte applicata, degli istituti professionali e di istruzione artistica.

Ferme restando, per la nomina di detto personale, le norme della legge 15 febbraio 1963, n. 354, il Ministro per la pubblica istruzione stabilisce, con propria ordinanza, i criteri generali ai quali debbono attenersi i consigli di amministrazione nell'esercizio delle attribuzioni loro demandate dalla legge sopracitata, nonchè le modalità di applicazione delle norme stabilite dagli articoli 2, 3 e 11 della presente legge.

Art. 14.

Cessazione di incarichi; conferimento degli incarichi agli insegnanti stabilizzati; conferma di incarichi già a tempo indeterminato e trasformazione di incarichi annuali e triennali in incarichi a tempo indeterminato.

Gli incarichi di insegnamento conferiti ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, cessano con l'inizio dell'anno scolastico di prima applicazione della presente legge.

I professori dichiarati stabili per effetto delle leggi 3 agosto 1957, n. 744, e 25 gennaio 1960, n. 11, e subordinatamente coloro che nell'anno scolastico 1968-69 hanno insegnato con incarico triennale, avranno la precedenza assoluta nelle nomine e nell'eventuale sistemazione di cui ai precedenti articoli 5, 7 e 9.

Gli incarichi a tempo indeterminato conferiti agli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici e professionali a norma del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277, e della legge 15 febbraio 1963, n. 354, mantengono la loro efficacia.

La norma di cui al comma precedente è estesa agli insegnanti di arte applicata degli istituti d'arte che abbiano ottenuto la nomina a tempo indeterminato a norma della ricordata legge 15 febbraio 1963, n. 354.

Nella prima applicazione della presente legge saranno trasformate in incarichi a tempo indeterminato le nomine annuali o triennali o di conferma conferite agli insegnanti in servizio negli istituti professionali ai sensi degli articoli 1 e 6 della ripetuta legge 15 febbraio 1963, n. 354; nonchè le nomine annuali conferite dai consigli di amministrazione al personale docente e tecnico-pratico già in servizio nelle scuole ed istituti gestiti dal soppresso Ente nazionale per l'educazione marinara.

Agli insegnanti di cui al comma precedente non si applica la norma contenuta nell'articolo 7, comma secondo, della presente legge.

Gli insegnanti contemplati dall'articolo 11 della legge 9 marzo 1967, n. 150, sono trattenuti in servizio come incaricati a tempo indeterminato per le cattedre, i posti e le ore d'insegnamento, di cui all'articolo 1 della presente legge, nelle scuole statali interne dei convitti nazionali o in altre scuole statali.

Art. 15.

Decorrenza degli effetti della nomina per gli insegnanti in servizio; validità di norme

Gli effetti giuridici ed economici di cui al secondo comma del precedente articolo 6 hanno decorrenza dal 1° ottobre 1968 per tutti gli insegnanti forniti del titolo di studio, ove prescritto, i quali al momento dell'entrata in vigore della presente legge, siano in servizio con nomina triennale o annuale conferita dal provveditore agli studi, dal capo di istituto o dal consiglio di amministrazione.

Rimangono in vigore le disposizioni in materia di personale insegnante non di ruolo e di insegnanti tecnico-pratici, che non siano in contrasto con le norme contenute nella presente legge.

Art. 16.

Entrata in vigore della legge

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 giugno 1969

SARAGAT

RUMOR — FERRARI AGGRADI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1969, n. 283.

Mutamento della denominazione dell'« Istituto delle suore adoratrici del Preziosissimo Sangue », con sede in Roma.

N. 283. Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il mutamento della denominazione dello « Istituto delle suore adoratrici del Preziosissimo Sangue », con sede in Roma, in « Istituto delle suore adoratrici del Sangue di Cristo ».

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 26. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1969, n. 284.

Mutamento della denominazione dell'« Istituto delle religiose domenicane del Sacro Cuore di Gesù », con sede generalizia in Catania.

N. 284. Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il mutamento della denominazione dell'« Istituto delle religiose domenicane del Sacro Cuore di Gesù », con sede generalizia in Catania, in « Congregazione delle suore domenicane del Sacro Cuore di Gesù ».

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 25. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Diano Castello.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Imperia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 18 ottobre 1962, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona panoramica sita nel comune di Diano Castello (Imperia);

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Diano Castello;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal sindaco del comune di Diano Castello;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare lo aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un quadro naturale di notevole bellezza per l'alberatura formata prevalentemente da secolari ulivi e il complesso tradizionale dell'abitato del comune di Diano Castello offrendo inoltre punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze nonchè il panorama del litorale;

Decreta:

La zona collinare alle spalle della via Aurelia sita nel territorio del comune di Diano Castello, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

sud-ovest: rio Varcavello, confine comunale con Diano Marina fino all'incrocio con la strada di Diano S. Pietro;

est: strada per Diano S. Pietro fino al confine con lo stesso comune, torrente S. Pietro;

nord: confine comunale fino al rio Valcrosa;

ovest: rio Valcrosa, rio Codeville, rio Varcavello.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Imperia.

La soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Diano Castello provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 marzo 1969

p. *Il Ministro*: PELLICANI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Imperia

Estratto dal verbale n. 29

Il giorno diciotto ottobre millenovecentosessantadue alle ore 15,30, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Imperia, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Imperia, per esaminare il seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) DIANO CASTELLO - Proposta di vincolo di parte del territorio comunale.

(*Omissis*).

Il soprintendente propone l'approvazione del vincolo con le seguenti delimitazioni:

sud-ovest: rio Varcavello, confine comunale con Diano Marina fino all'incrocio con la strada di Diano S. Pietro;

est: strada per Diano S. Pietro fino al confine con lo stesso comune, torrente S. Pietro;

nord: confine comunale fino al rio Valcrosa;

ovest: rio Valcrosa, rio Codeville, rio Varcavello.

(*Omissis*).

La commissione provinciale dopo ampia discussione approva a maggioranza, col solo voto contrario del sindaco di Diano Castello, la proposta di vincolo per la zona come sopra definita.

(*Omissis*).

(4900)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera del comune di Fuscaldo Marina.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Cosenza per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 23 maggio 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge predetta, la fascia costiera sita nel comune di Fuscaldo Marina;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Fuscaldo;

Viste le opposizioni, che si dichiarano respinte, presentate a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal sindaco di Fuscaldo e dai signori Zicarelli Vincenzino, Zicarelli Antonio, Mazzei Franceschina, Perrotta Giuseppina, Vaccari Alfonso, Zicarelli Michele, Scigliano Antonio, Piemontese Costantino, Santoro Francesco, Mazzei Natale, Piemontese Stefano, Luca Emilio, Chiappetta Francesco, Daniele Carmela, Daniele Emilio, Valenza Gennaro, Lepore Carmine, Trotta Gennaro, Cava Giovanni, Pagliarini Alberto Luigi, Antonucci Angela, Daniele Angelo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè l'ampia fascia litorale rinomata per i suoi insediamenti balneari affiancata da una zona di ubertose ridenti colline che verso di essa degradano dolcemente, in alcuni tratti, mentre in alcuni altri scoscendono ripide e frastagliate, il cui pendio è solcato da profondi valloncelli sul fondo dei quali scorrono i torrenti dal corso sinuoso che portano al mare le acque grondanti del versante tirrenico dell'Appennino Calabro, costituisce un quadro naturale di eccezionale bellezza godibile dalla ferrovia Salerno-Reggio Calabria e dalle varie strade che la percorrono fra le quali la Tirrena inferiore n. 18 ricavata a mezza costa e, inoltre, l'abitato di Fuscaldo che si presenta come agglomerato di pittoresche abitazioni, palazzetti e chiese articolate lungo viuzze, piazze e paesaggi gradinati con effetto altamente suggestivo forma un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona costiera sita nel territorio del comune di Fuscaldo (Cosenza) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: partendo da nord col comune di Guardia Piemontese sino al suo intersecarsi con la strada tirrena n. 18 indi una linea a monte parallela a detta strada alla distanza di metri 100 sino alla sua intersezione con la strada vicinale Pietrapiana, tratto della strada vicinale Pietrapiana indi la strada vicinale Giovino indi la strada comunale Armeria sino al bivio con la strada comunale Cariglio-Campagnonesi tratto di detta strada sino al bivio con la strada comunale Cava, tratto di detta strada sino al bivio con la strada comunale Cariglio-Marri-tratto della strada Cariglio-Marri indi i mappali 321, 324, 161, 159 e 195 del foglio n. 20 sino al torrente Trappeto. Tratto del torrente Trappeto sino al ponte sulla strada Tirrena inferiore n. 18 indi una linea ideale a monte di detta strada, a 100 metri di distanza, sino alla sua intersezione con il torrente Mercaudo; tratto del torrente Mercaudo sino alla sua confluenza con il torrente in contrada S Giovanni Vecchio tutto il corso del torrente in contrada S. Giovanni Vecchio sino al ponte dei Mulini indi l'intero corso del fosso Purcari sino alla sua confluenza con il torrente Maddalena; tratto del torrente Maddalena sino alla sua intersezione con la strada Tirrenica inferiore n. 18 indi una linea a monte parallela a detta strada a 100 metri di distanza, sino alla sua intersezione con il confine del comune di Paola sino lungo il corso del torrente Laponte II. Giunti alla foce del torrente Laponte la battigia del mare sino al confine nord del comune di Fuscaldo col comune di Guardia Piemontese.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cosenza.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cosenza curerà che il comune di Fuscaldo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 9 maggio 1969

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
PELLICANI

Il Ministro per la marina mercantile
LUPIS

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Cosenza

Oggi 23 del mese di maggio 1967 presso la sede della soprintendenza ai monumenti ed alle gallerie della Calabria sita in piazza Europa n. 14 - Cosenza, debitamente convocata si è riunita la commissione per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche della provincia di Cosenza per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) FUSCALDO MARINA - Vincolo paesistico.

(*Omissis*).

Il vincolo proposto è così descritto:

Il territorio del comune di Fuscaldo racchiuso nel seguente tracciato:

partendo da nord col comune di Guardia Piemontese sino al suo intersecarsi con la strada tirrena n. 18 indi una linea

a monte parallela a detta strada alla distanza di metri 100 sino alla sua intersezione con la strada vicinale Pietrapiana, tratto della strada vicinale Pietrapiana indi la strada vicinale Giovino indi la strada comunale Armeria sino al bivio con la strada comunale Cariglio-Campagnonesi tratto di detta strada sino al bivio con la strada comunale Cava, tratto di detta strada sino al bivio con la strada comunale Cariglio-Marri, tratto della strada Cariglio-Marri indi i mappali 321, 324, 161, 159 e 195 del foglio n. 20 sino al torrente Trappeto. Tratto del torrente Trappeto sino al ponte sulla strada Tirrena inferiore n. 18 indi una linea ideale a monte di detta strada, a 100 metri di distanza, sino alla sua intersezione con il torrente Mercaudo; tratto del torrente Mercaudo sino alla sua confluenza con il torrente in contrada S. Giovanni Vecchio tutto il corso del torrente in contrada S. Giovanni Vecchio sino al ponte dei Mulini indi l'intero corso del fosso Purcari sino alla sua confluenza con il torrente Maddalena; tratto del torrente Maddalena sino alla sua intersezione con la strada Tirrena inferiore n. 18 indi una linea a monte parallela a detta strada a 100 metri di distanza, sino alla sua intersezione con il confine del comune di Paola sino lungo il corso del torrente Laponte II. Giunti alla foce del torrente Laponte la battigia del mare sino al confine nord del comune di Fuscaldo col comune di Guardia Piemontese.

(*Omissis*).

Messa ai voti la proposta di vincolo per il comune di Fuscaldo essa viene approvata all'unanimità eccezion fatta per il sindaco il quale si astiene. Il presidente constatata la maggioranza degli assensi per il vincolo proposto, dichiara a nome della commissione, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato il vincolo paesistico ed ambientale in comune di Fuscaldo secondo i limiti proposti dalla soprintendenza e sopra specificati.

(*Omissis*).

(4901)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1969.

Revoca, d'ufficio, dell'autorizzazione a produrre preparati galenici nella officina farmaceutica della ditta « Laboratori chimici Bios Orofarmac », sita in Napoli.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ministeriale n. 2601 in data 17 giugno 1959, con il quale la ditta Laboratori chimici Bios Orofarmac fu autorizzata ad attivare in Napoli, via Caserta al Bravo n. 44, un'officina farmaceutica per la produzione di preparati galenici nelle forme fiale, sciroppi, soluzioni, pomate, supposte, ovuli e polveri come tali;

Vista la comunicazione della questura di Napoli in data 4 febbraio 1969 dalla quale risulta che la ditta suindicata è stata dichiarata fallita con sentenza del locale tribunale in data 21 dicembre 1959 e sfrattata dai locali occupati in via Caserta al Bravo, 44;

Ritenuto che nelle fattispecie ricorrono gli estremi per la revoca d'ufficio;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, sostituito dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata, d'ufficio, l'autorizzazione a produrre preparati galenici nella officina farmaceutica della ditta « Laboratori chimici Bios Orofarmac », sita in Napoli, via Caserta al Bravo, 44, concessa con decreto ministeriale n. 2601 in data 17 giugno 1959.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Napoli è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 14 maggio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(5080)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1969.

Revoca, su rinuncia, delle autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche, biologiche e preparati galenici nella officina farmaceutica della ditta Farmaceutici Ledig, sita in Salerno.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto A.C.I.S. in data 13 febbraio 1953 ed i decreti A.C.I.S. numeri 2205 e 2308 in data 13 maggio 1958 e 5 agosto 1958, con i quali la ditta Farmaceutici Ledig del dott. Di Gaeta fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Salerno, via Papio, 18, specialità medicinali chimiche limitatamente ai prodotti in fiale, sciroppi e pomate, specialità medicinali biologiche e preparati galenici nelle forme fiale, pomate, sciroppi, polveri, granulati, compresse e supposte;

Vista la comunicazione in data 3 marzo 1969, con la quale la ditta suindicata ha dicharato di rinunciare alle autorizzazioni a suo tempo concesse;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, sostituiti rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti numeri 407 e 478 rispettivamente in data 18 giugno 1905 e 3 marzo 1927;

Decreta:

Sono revocate, su rinuncia, le autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici rilasciate alla ditta Farmaceutici Ledig, sita in Salerno, via Papio, 18, concesse con decreto A.C.I.S. in data 13 febbraio 1957 e decreti A.C.I.S. numeri 2205 e 2308 in data 13 maggio 1958 e 5 agosto 1958.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Salerno è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 14 maggio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(5082)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1969.

Revoca, d'ufficio, delle autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, prodotti biologici nonchè prodotti chimici da usare in medicina e preparati galenici, nella officina farmaceutica della ditta Biorgan Albanese, sita in Codogno.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti ministeriali numeri 2712 e 2760 in data 18 febbraio 1960 e 4 agosto 1960 con i quali la ditta Biorgan Albanese fu autorizzata a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche purchè registrate e prodotti biologici nonchè prodotti chimici da usare in medicina e preparati galenici nelle forme in fiale per uso ipodermico, sciroppi e soluzioni in genere, compresse, confetti, polveri, unguenti, pomate, supposte e ovuli nella propria officina farmaceutica, sita in Codogno (Milano), via Somalia;

Vista la comunicazione del medico provinciale di Milano in data 10 marzo 1969 nella quale è dichiarato che da accertamenti svolti dal comando NAS di Milano è risultato che le attrezzature tecniche della officina sopraindicata sono state smantellate e cedute ad altra ditta;

Ritenuto che nella fattispecie ricorrono gli estremi per la revoca d'ufficio;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, sostituiti rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti n. 407 in data 18 giugno 1905 e n. 478 in data 3 marzo 1927;

Decreta:

Sono revocate, d'ufficio, le autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e prodotti biologici nonchè prodotti chimici da usare in medicina e preparati galenici nella officina farmaceutica della ditta Biorgan Albanese, sita in Codogno (Milano), via Somalia, concesse con decreti ministeriali numeri 2712 e 2760 in data 18 febbraio 1960 e 4 agosto 1960.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Milano è in caricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 14 maggio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(5083)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1969.

Sostituzione di un componente la commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari e degli esportatori di fiori e piante ornamentali.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 7 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, concernente gli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 luglio 1966, n. 166;

Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 dicembre 1968, n. 308;

Vista la lettera 1738 del 2 maggio 1969 del Ministero delle finanze con la quale si designa il dott. Rocco Granata, direttore di divisione, membro supplente della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari e degli esportatori di fiori e piante ornamentali di cui alla legge 25 gennaio 1966, n. 31, in sostituzione del dottor Luigi Guaragna, direttore di divisione, destinato ad altro incarico;

Decreta:

Il dott. Rocco Granata è nominato membro supplente della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari e degli esportatori di fiori e piante ornamentali, di cui alla legge 25 gennaio 1966, n. 31, quale rappresentante del Ministero delle finanze, in sostituzione del dottor Luigi Guaragna destinato ad altro incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1969

Il Ministro: V. COLOMBO

(4985)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1969.

Sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Imperia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 1 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e 1 e 2 del regolamento sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche, approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Visto il decreto reale 7 agosto 1905, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre successivo, registro n. 3, foglio n. 100 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 luglio 1905, n. 244, col quale venne approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Imperia;

Visti i decreti reali 14 maggio 1922, registrato alla Corte dei conti il 2 giugno successivo, registro n. 15, foglio n. 5707, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 6 settembre 1922 e 29 dicembre 1932, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio successivo, registro n. 2, foglio n. 248, con i quali furono approvati, rispettivamente, il primo ed il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della medesima provincia;

Visti i decreti presidenziali 27 ottobre 1949, n. 2532/2964, registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre successivo, registro n. 20 Lavori pubblici, foglio n. 26, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 3 febbraio 1950, e 5 gennaio 1950, n. 4127, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio successivo, registro n. 32 Lavori pubblici, foglio n. 380, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 16 marzo 1950, e 13 ottobre 1959, n. 6235, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1960, registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 374, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 1960, n. 116, con i quali furono approvati il terzo, il quarto ed il quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia anzidetta;

Ritenuta l'opportunità di dichiarare il carattere pubblico dei corsi d'acqua elencati nello schema del sesto elenco suppletivo allegato al presente decreto, scorrenti nei territori dei comuni elencati nello schema stesso;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni viene pubblicato l'allegato schema del sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche del territorio della provincia di Imperia, integrativo ed estensivo del sopracitato elenco principale e dei sopracitati cinque elenchi suppletivi.

Il presente decreto e l'allegato schema saranno pubblicati nei modi indicati dall'art. 2 del citato regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto e dello schema nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, gli interessati potranno produrre opposizioni.

L'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Imperia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 16 maggio 1969

Il Ministro: MANCINI

Schema del sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Imperia
(Integrativo ed estensivo dell'elenco principale e dei cinque elenchi suppletivi approvati).

N. d'ord.	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
1	Torrente San Luigi o vallone del Passo	Mediterraneo	Ventimiglia	Dalla foce alle origini compresi: affluenti e subaffluenti; tutta la rete idrologica minore esistente nel bacino; sorgenti di qualsiasi portata e natura che sgorgano nel bacino Precedentemente era stato dichiarato demaniale tutto il corso del torrente
2	Rio o valle della Sòrba .	Id.	Id.	Dalla foce alle origini compresi: affluenti e subaffluenti; tutta la rete idrologica minore esistente nel bacino; sorgenti di qualsiasi portata e natura che sgorgano nel bacino Precedentemente non dichiarato demaniale
3	Torrente Latte o valle di Latte	Id.	Id.	Dalla foce alle origini compresi: affluenti e subaffluenti; tutta la rete idrologica minore esistente nel bacino; sorgenti di qualsiasi portata e natura che sgorgano nel bacino Precedentemente dichiarato demaniale dalla foce alle origini, con tutti i suoi affluenti
4	Fiume Roja	Id.	Olivetta San Michele, Airole-Ventimiglia	Dalla foce alle origini compresi: affluenti e subaffluenti; tutta la rete idrologica minore esistente nel bacino; sorgenti di qualsiasi portata e natura che sgorgano nel bacino Precedentemente era stato dichiarato demaniale tutto il tratto scorrente nella provincia
5	Rio o valle San Secondo	Id.	Ventimiglia	Dalla foce alle origini compresi: affluenti e subaffluenti; tutta la rete idrologica minore esistente nel bacino; sorgenti di qualsiasi portata e natura che sgorgano nel bacino Precedentemente non dichiarato demaniale
6	Torrente Nervia	Id.	Pigna - Castelvittorio - Rocchetta Nervina - Isolabona - Dolceacqua - Camporosso - Ventimiglia - Bajardo - Perinaldo Apricale	Dalla foce alle origini compresi: affluenti e subaffluenti; tutta la rete idrologica minore esistente nel bacino; sorgenti di qualsiasi portata e natura che sgorgano nel bacino Precedentemente dichiarato demaniale sino a m. 500 a monte della confluenza del rio Lemisa
7	Torrente Vallecrosia o Verbone (nell'alto corso: rio Gaiardo e Campiglioli)	Id.	Perinaldo - Soldano - San Biagio della Cima - Vallecrosia	Dalla foce alle origini compresi: affluenti e subaffluenti; tutta la rete idrologica minore esistente nel bacino; sorgenti di qualsiasi portata e natura che sgorgano nel bacino Precedentemente dichiarato demaniale sino alla confluenza del rio Marengo
8	Torrente Borghetto (nell'alto corso valle Battagli)	Id.	Perinaldo - Seborgo - Vallebona - Bordighera	Dalla foce alle origini compresi: affluenti e subaffluenti; tutta la rete idrologica minore esistente nel bacino; sorgenti di qualsiasi portata e natura che sgorgano nel bacino Precedentemente dichiarato demaniale sino alla confluenza del rio Conio e Cuneo

N. d'ord.	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
9	Torrente o valle del Sasso	Mediterraneo	Seborga - Vallebona - Bordighera	Dalla foce alle origini compresi: affluenti e subaffluenti; tutta la rete idrologica minore esistente nel bacino; sorgenti di qualsiasi portata e natura che sgorgano nel bacino Precedentemente dichiarato demaniale sino alla confluenza dei rii Orti e Cognian
10	Rio Naube	Id.	Bordighera	Dalla foce alle origini compresi: affluenti e subaffluenti; tutta la rete idrologica minore esistente nel bacino; sorgenti di qualsiasi portata e natura che sgorgano nel bacino Precedentemente non dichiarato demaniale
11	Rio Bernora	Id.	Id.	Id.
12	Rio Lonassa	Id.	Id.	Id.
13	Rio Castagna	Id.	Id.	Id.
14	Rio Termini	Id.	Id.	Id.
15	Rio Undici	Id.	Id.	Id.
16	Rio Colmo	Id.	Id.	Id.
17	Rio o fosso Pelotta . . .	Id.	Id.	Id.
18	Torrente dei Pini	Id.	Ospedaletti	Id.
19	Rio o fosso Noce	Id.	Id.	Id.
20	Rio o vallone di Rodi . .	Id.	Id.	Id.
21	Rio o valle S. Bernardo .	Id.	Sanremo	Id.
22	Rio o valle Foce	Id.	Id.	Dalla foce alle origini compresi: affluenti e subaffluenti; tutta la rete idrologica minore esistente nel bacino; sorgenti di qualsiasi portata e natura che sgorgano nel bacino Precedentemente dichiarato demaniale sino alla confluenza del vallone Massè e rio Gorro dei Maccagnon
23	Torrente o valle San Romolo	Id.	Id.	Dalla foce alle origini compresi: affluenti e subaffluenti; tutta la rete idrologica minore esistente nel bacino; sorgenti di qualsiasi portata e natura che sgorgano nel bacino Precedentemente dichiarato demaniale sino alle origini con affluenti e subaffluenti
24	Torrente o valle San Francesco	Id.	Id.	Dalla foce alle origini compresi: affluenti e subaffluenti; tutta la rete idrologica minore esistente nel bacino; sorgenti di qualsiasi portata e natura che sgorgano nel bacino Precedentemente dichiarato demaniale sino alla confluenza del rio Schigliente
25	Rio del Ponte	Id.	Id.	Dalla foce alle origini compresi: affluenti e subaffluenti; tutta la rete idrologica minore esistente nel bacino; sorgenti di qualsiasi portata e natura che sgorgano nel bacino Precedentemente dichiarato demaniale sino a mt. 2000 a monte della Foce

N. d'ord.	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
26	Torrente o valle San Martino (nell'alto corso rio Morga)	Mediterraneo	Sanremo	Dalla foce alle origini compresi: affluenti e subaffluenti; tutta la rete idrologica minore esistente nel bacino; sorgenti di qualsiasi portata e natura che sgorgano nel bacino Precedentemente dichiarato demaniale sino alla confluenza del rio che scende a monte di C. Rota
27	Rio o valle d'Olivi . .	Id.	Id.	Dalla foce alle origini compresi: affluenti e subaffluenti; tutta la rete idrologica minore esistente nel bacino; sorgenti di qualsiasi portata e natura che sgorgano nel bacino Precedentemente dichiarato demaniale sino alle origini, con i suoi affluenti
28	Torrente Armea	Id.	Sanremo - Bajardo - Ceriana - Taggia	Dalla foce alle origini compresi: affluenti e subaffluenti; tutta la rete idrologica minore esistente nel bacino; sorgenti di qualsiasi portata e natura che sgorgano nel bacino Precedentemente dichiarato demaniale sino alle origini con tutti gli affluenti e subaffluenti
29	Rio o vallone dei Fonti	Id.	Sanremo	Dalla foce alle origini compresi: affluenti e subaffluenti; tutta la rete idrologica minore esistente nel bacino; sorgenti di qualsiasi portata e natura che sgorgano nel bacino Precedentemente non dichiarato demaniale
30	Rio delle Murene	Id.	Taggia	Id.
31	Torrente Argentina o fiumara di Taggia	Id.	Triora - Molini di Triora - Carpasio - Montalto Ligure - Badalucco - Taggia	Dalla foce alle origini compresi: affluenti e subaffluenti; tutta la rete idrologica minore esistente nel bacino; sorgenti di qualsiasi portata e natura che sgorgano nel bacino Precedentemente dichiarato demaniale tutto il corso del torrente
32	Rio o valle Dori . . .	Id.	Taggia - Riva Ligure	Dalla foce alle origini compresi: affluenti e subaffluenti; tutta la rete idrologica minore esistente nel bacino; sorgenti di qualsiasi portata e natura che sgorgano nel bacino Precedentemente non dichiarato demaniale
33	Torrente Canevai o rio Torre (alto corso valle Luoghi, valle Lagoscuro, valle Merla, rio Caravello)	Id.	Taggia - Castellaro - Pompeiana - Riva Ligure - Santo Stefano al Mare	Dalla foce alle origini compresi: affluenti e subaffluenti; tutta la rete idrologica minore esistente nel bacino; sorgenti di qualsiasi portata e natura che sgorgano nel bacino Precedentemente dichiarato demaniale dalla foce fino al ml. 200 a monte della confluenza col rio Merla
34	Rio S. Caterina (verso monte: valle dell'Isola, valle Tufo, valle Chiusi)	Id.	Pompeiana - Terzorio - Santo Stefano al Mare - Riva Ligure	Dalla foce alle origini compresi: affluenti e subaffluenti; tutta la rete idrologica minore esistente nel bacino; sorgenti di qualsiasi portata e natura che sgorgano nel bacino Precedentemente dichiarato demaniale con gli affluenti e subaffluenti
35	Rio della Torre (alto corso: rio Conioli, rio Bevein)	Id.	Santo Stefano al Mare Terzorio	Id.

N. d'ord.	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
36	Rio Guandi	Mediterraneo	Santo Stefano al Mare - Cipressa	Dalla foce alle origini compresi: affluenti e subaffluenti; tutta la rete idrologica minore esistente nel bacino; sorgenti di qualsiasi portata e natura che sgorgano nel bacino Precedentemente non dichiarato demaniale
37	Rio fossato Aregai . . .	Id.	Id.	Dalla foce alle origini compresi: affluenti e subaffluenti; tutta la rete idrologica minore esistente nel bacino; sorgenti di qualsiasi portata e natura che sgorgano nel bacino Precedentemente dichiarato demaniale sino alle origini
38	Rio valle del Pantano . .	Id.	Cipressa	Dalla foce alle origini compresi: affluenti e subaffluenti; tutta la rete idrologica minore esistente nel bacino; sorgenti di qualsiasi portata e natura che sgorgano nel bacino Precedentemente non dichiarato demaniale
39	Rio o valle del Passo . .	Id.	Id.	Id.
40	Rio San Lorenzo (alto corso: rio Mereu)	Id.	S. Lorenzo al Mare - Costa Rainera - Civezza - Pietrabruna	Dalla foce alle origini compresi: affluenti e subaffluenti; tutta la rete idrologica minore esistente nel bacino; sorgenti di qualsiasi portata e natura che sgorgano nel bacino Precedentemente dichiarato demaniale con affluenti e subaffluenti
41	Rio dell'Inferno	Id.	San Lorenzo al Mare - Civezza - Imperia	Dalla foce alle origini compresi: affluenti e subaffluenti; tutta la rete idrologica minore esistente nel bacino; sorgenti di qualsiasi portata e natura che sgorgano nel bacino Precedentemente non dichiarato demaniale
42	Torrente Prino	Id.	Vasia - Dolcedo - Imperia - Prelà	Dalla foce alle origini compresi: affluenti e subaffluenti; tutta la rete idrologica minore esistente nel bacino; sorgenti di qualsiasi portata e natura che sgorgano nel bacino Precedentemente dichiarato demaniale dalla foce sino a 200 metri a monte la confluenza col fosso S. Bernardo
43	Torrente Caramagna o rio di Vasia	Id.	Vasia - Dolcedo - Imperia	Dalla foce alle origini compresi: affluenti e subaffluenti; tutta la rete idrologica minore esistente nel bacino; sorgenti di qualsiasi portata e natura che sgorgano nel bacino Precedentemente dichiarato demaniale dalla foce sin sotto Vasia
44	Torrente Impero	Id.	Cesio - Caravonica - Aurigo - Borgomaro - Chiusavecchia - Pontedassio - Imperia	Dalla foce alle origini compresi: affluenti e subaffluenti; tutta la rete idrologica minore esistente nel bacino; sorgenti di qualsiasi portata e natura che sgorgano nel bacino Precedentemente dichiarato demaniale sino alla confluenza degli affluenti Chiappa e Camporondo
45	Rio Langone	Id.	Imperia	Dalla foce alle origini compresi: affluenti e subaffluenti; tutta la rete idrologica minore esistente nel bacino; sorgenti di qualsiasi portata e natura che sgorgano nel bacino Precedentemente non dichiarato demaniale

N. d'ord.	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
46	Rio Gorleri o Mortole	Mediterraneo	Diano Marina	Dalla foce alle origini compresi: affluenti e subaffluenti; tutta la rete idrologica minore esistente nel bacino; sorgenti di qualsiasi portata e natura che sgorgano nel bacino Precedentemente non dichiarato demaniale
47	Torrente Varcàvello . .	Id.	Diano Marina - Diano Castello - Diano Arentino	Dalla foce alle origini compresi: affluenti e subaffluenti; tutta la rete idrologica minore esistente nel bacino; sorgenti di qualsiasi portata e natura che sgorgano nel bacino Precedentemente dichiarato demaniale sino alla confluenza dei suoi affluenti Vivano e Porcile
48	Torrente S. Pietro o Evigno	Id.	Diano Arentino - Diano San Pietro - Diano Castello - Diano Marina	Dalla foce alle origini compresi: affluenti e subaffluenti; tutta la rete idrologica minore esistente nel bacino; sorgenti di qualsiasi portata e natura che sgorgano nel bacino Precedentemente dichiarato demaniale sino alla confluenza dei rii Pomo ed Evigno
49	Rio Pineta	Id.	Diano Marina - Diano Castello - Diano S. Pietro	Dalla foce alle origini compresi: affluenti e subaffluenti; tutta la rete idrologica minore esistente nel bacino; sorgenti di qualsiasi portata e natura che sgorgano nel bacino Precedentemente non dichiarato demaniale
50	Rio Valloria	Id.	Diano Marina - S. Bartolomeo al Mare	Id.
51	Rio Bondai	Id.	Cervo - S. Bartolomeo al Mare	Id.
52	Torrente Cervo . . .	Id.	Villa Faraldi - S. Bartolomeo al Mare - Cervo	Dalla foce alle origini compresi: affluenti e subaffluenti; tutta la rete idrologica minore esistente nel bacino; sorgenti di qualsiasi portata e natura che sgorgano nel bacino Precedentemente dichiarato demaniale con gli affluenti ed i subaffluenti
53	Torrente Arroscia . . .	Fiume Centa	Ranzo - Aquila d'Arroscia - Borghetto d'Arroscia - Vessalico - Armo - Pieve di Teco - Pornassio - Cosio di Arroscia - Montegrosso Pian Latte - Mendatica - Rezzo	Id.
54	Rio della Valle o Barbarossa	Mediterraneo	Imperia	Dalla foce alle origini compresi: affluenti e subaffluenti; tutta la rete idrologica minore esistente nel bacino; sorgenti di qualsiasi portata e natura che sgorgano nel bacino Precedentemente non dichiarato demaniale

Il Ministro: MANCINI

(5070)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1969.

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Lazio.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 1286 del 16 marzo 1966, con il quale ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto legislativo, è stata costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Roma la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica;

Visti i decreti 23 ottobre 1967, n. 8613/13678; 22 marzo 1968, n. 1008 e 11 marzo 1969, n. 559, con i quali è stata modificata la composizione della cennata commissione di vigilanza;

Vista la lettera n. 3367 del 19 aprile 1969, con la quale il presidente della Corte di appello di Roma ha designato quale membro della predetta commissione regionale, il magistrato di appello dott. Carlo Minniti in sostituzione del dott. Paolo Rho, dimissionario per ragioni di salute;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il magistrato di appello dott. Carlo Minniti è nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per il Lazio, in sostituzione del dott. Paolo Rho.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1969

Il Ministro: MANCINI

(5004)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1969.

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Sardegna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 465 in data 30 aprile 1966, con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto legislativo, è stata costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Sardegna;

Vista la lettera n. 7762 in data 29 marzo 1969, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ha comunicato che la U.I.L. ha designato il rag. Arturo Frediani, quale nuovo componente della predetta commissione regionale di vigilanza in sostituzione del dott. Sandro Miglior;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il rag. Artùro Frediani, rappresentante degli assegnatari designato, per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dalla U.I.L., è nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Sardegna, in sostituzione del dott. Sandro Miglior.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1969

Il Ministro: MANCINI

(5005)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1969.

Prolungamento dell'intervento straordinario della cassa integrazioni guadagni a favore degli operai dipendenti dalla Società costruzioni Brambilla S.p.a., stabilimento chimico di Verres.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 8 aprile 1969, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società costruzioni A. Brambilla S.p.a. stabilimento chimico di Verres (Aosta), ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto e sospesi dal lavoro dipendenti dalla predetta società del trattamento previsto dallo art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società costruzioni A. Brambilla S.p.a. stabilimento chimico di Verres (Aosta);

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione della società suddetta;

Decreta:

Art. 1.

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 8 aprile 1969 a favore della Società costruzioni A. Brambilla S.p.a. stabilimento chimico di Verres (Aosta) per gli operai dipendenti, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della società suddetta.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1969

Il Ministro: BRODOLINI

(5338)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1969.

Nomina di componenti del consiglio d'amministrazione dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle provincie di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, con sede in Arezzo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1048, con cui è stato istituito l'Ente autonomo per l'irrigazione della Valdichiana senese, perugina, aretina, delle valli contermini aretine, del bacino del Trasimeno e dell'alta valle del Tevere umbro-toscana, con sede in Arezzo;

Vista la legge 15 settembre 1964, n. 765, recante integrazioni alla citata legge 18 ottobre 1961, n. 1048;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 504, recante modifiche alle menzionate leggi 18 ottobre 1961, n. 1048 e 15 settembre 1964, n. 765, con cui l'ente predetto ha assunto la denominazione di Ente autonomo per la bonifica, la irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle provincie di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, con sede in Arezzo;

Visto il decreto ministeriale in data 18 aprile 1969, con cui ai sensi dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, numero 504, è stato costituito il consiglio d'amministrazione del detto ente per il quadriennio decorrente dalla stessa data, con riserva di chiamare a farne parte il rappresentante dell'ente di cui alla lettera *h*) del detto art. 5;

Considerato che i comprensori del Consorzio di bonifica della Val di Paglia superiore e del Consorzio di bonifica Val di Pesa, con sede rispettivamente in Acquapendente (Viterbo) e in Firenze, ricadono in parte nel territorio di competenza dell'ente autonomo in parola e che pertanto anche i presidenti di tali consorzi di bonifica, o loro delegati, hanno titolo a partecipare al consiglio d'amministrazione dell'ente medesimo, a termini della lettera *e*) del citato art. 5;

Considerato altresì che l'ing. Angelo Bufi, nominato con il decreto ministeriale del 18 aprile 1969 componente del detto consiglio d'amministrazione in qualità di presidente del Consorzio di bonifica tra Baschi ed Orte e del Consorzio di bonifica della conca ternana, con sede in Terni, ha designato il dott. Rufo Ruffo della Scaletta quale suo delegato nel consiglio medesimo per il Consorzio di bonifica della conca ternana, con sede in Terni;

Ritenuto di dover sciogliere la riserva formulata con il menzionato decreto ministeriale del 18 aprile 1969 e provvedere, per i motivi suindicati, alle occorrenti variazioni ed integrazioni nella composizione del consiglio d'amministrazione dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle provincie di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, con sede in Arezzo;

Viste la designazione del rappresentante dell'ente di cui alla lettera *h*) dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 504 e le comunicazioni dei presidenti del Consorzio di bonifica della Val di Paglia superiore e del Consorzio di bonifica Val di Pesa, con sede rispettivamente in Acquapendente (Viterbo) e in Firenze;

Decreta:

Ferma restando la partecipazione al consiglio d'amministrazione dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle provincie di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, con sede in Arezzo, dell'ing. Angelo Bufi quale presidente del Consorzio di bonifica tra Baschi ed Orte, con sede in Terni, di cui al decreto ministeriale 18 aprile 1969 citato nelle premesse, sono nominati componenti del consiglio stesso i signori:

Giusti comm. Oliviero, presidente del Consorzio di bonifica della Val di Paglia superiore, con sede in Acquapendente (Viterbo);

Zoli dott. Livio, delegato dal presidente del Consorzio di bonifica Val di Pesa, con sede in Firenze;

Ruffo della Scaletta dott. Rufo, delegato dal presidente del Consorzio di bonifica della conca ternana, con sede in Terni;

Guerrieri prof. Giuseppe, in rappresentanza dello Ente di sviluppo nell'Umbria.

Roma, addì 3 giugno 1969

Il Ministro: VALSECCHI

(4986)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1969.

Limiti di importo e di giacenza in conti correnti bancari dei contributi statali di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 629.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduta la legge 6 agosto 1966, n. 629, recante norme circa la tenuta dei conti correnti col Tesoro;

Visti i decreti ministeriali in data 24 novembre 1966, 27 giugno 1967, 20 dicembre 1967, 4 giugno 1968 e 14 dicembre 1968, con i quali si è rispettivamente prorogato il termine al 30 giugno 1967, al 31 dicembre 1967, al 30 giugno 1968, al 31 dicembre 1968, al 30 giugno 1969;

Considerata l'opportunità di autorizzare, a termine dell'art. 4 della predetta legge n. 629, gli enti previsti dall'art. 2 della legge stessa, a trasferire somme tenute in conto corrente con il Tesoro in conti correnti presso le aziende e gli istituti di credito designati ai sensi del citato art. 4;

Decreta:

Articolo unico

Gli enti di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, numero 629, sono autorizzati, fino al 31 dicembre 1969, a trasferire in conti correnti presso le aziende e gli istituti di credito designati ai sensi dell'art. 4 della citata legge, i contributi di cui al cennato art. 2, per importi non superiori ai contributi medesimi che affluiranno nei propri conti correnti con il Tesoro.

Il limite massimo di giacenza presso le aziende e gli istituti di credito degli importi trasferiti ai sensi del comma precedente è fissato al 31 dicembre 1969.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1969

Il Ministro: COLOMBO

(5333)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Licata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 3 giugno 1969 il comune di Licata (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 329.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5176)

Autorizzazione alla provincia di Mantova ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 17 maggio 1969, la provincia di Mantova viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 67.510.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5228)

Autorizzazione al comune di Chioggia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 3 giugno 1969 il comune di Chioggia (Venezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5175)

Autorizzazione al comune di Montevarchi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1969, il comune di Montevarchi (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 20.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5177)

Autorizzazione al comune di Francavilla Fontana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 giugno 1969 il comune di Francavilla Fontana (Brindisi), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 252.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5178)

Autorizzazione al comune di Treia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1969 il comune di Treia (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5180)

Autorizzazione al comune di Macerata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1969 il comune di Macerata, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 587.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5179)

Autorizzazione al comune di Burgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1969, il comune di Burgio (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5229)

Autorizzazione al comune di Torremaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1969, il comune di Torremaggiore (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 246.817.473, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5230)

Autorizzazione al comune di Librizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1969, il comune di Librizzi (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.090.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5231)

Autorizzazione al comune di Casalciprano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1969, il comune di Casalciprano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.037.761, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5232)

Autorizzazione al comune di Camisano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 maggio 1969, il comune di Camisano (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5233)

Autorizzazione al comune di Casaletto di Sopra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 maggio 1969, il comune di Casaletto di Sopra (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.575.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5234)

Autorizzazione al comune di Castelvisconti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 maggio 1969, il comune di Castelvisconti (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.084.710, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(5235)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Autorizzazioni al trasporto di merci in conto terzi

Ai sensi dell'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 16 maggio 1953, si dispone che, per l'anno 1969, il numero delle autorizzazioni al trasporto di merci in conto di terzi rilasciabili, a norma dell'art. 4 del decreto ministeriale 8 giugno 1949, in ogni provincia, per autoveicoli, di portata superiore a cinquanta quintali, già autorizzati e venduti da persone residenti in provincia diversa, sia contenuto nel limite massimo del cinque per cento, calcolato sul totale delle autorizzazioni esistenti per autoveicoli di portata superiore ai 50 q.li alla data del 31 dicembre 1967 nella provincia di nuova immatricolazione.

(4937)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1969, registro n. 39, foglio n. 119, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dalla prof.ssa Marchesin Rosaria Guastamacchia in data 29 maggio 1964 avverso il provvedimento col quale era stata respinta la sua domanda intesa ad ottenere, ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, l'assunzione nel ruolo dei professori di lettere italiane e storia negli istituti tecnici.

(4816)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA

Approvazione del piano di zona del comune di Grottaminarda

Con decreto provveditoriale n. 17868/23443 in data 28 maggio 1969 è stato approvato il progetto, redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, che comporta una variante al piano di zona di Grottaminarda.

Con lo stesso decreto è stata respinta l'opposizione prodotta dai signori De Simone Carmine e De Simone Angelo Raffaele.

(4818)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Sdemanializzazione di un terreno in comune di Tolmezzo

Con decreto ministeriale 16 aprile 1969, n. 1093, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno della superficie di mq. 100,96, situato in corrispondenza del bivio della strada comunale di Illegio con la strada statale n. 52 « Carnica » in comune di Tolmezzo, identificato nei registri catastali al foglio n. 80, mappale *B*.

(4890)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'area di copertura di un tratto dell'alveo della fossa Cavallina nel comune di Bologna.

Con decreto 8 marzo 1969, n. 102 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'area di copertura di un tratto dell'alveo della fossa Cavallina, in prossimità di via Borgognoni a monte del rio Grotte segnato nel catasto del comune di Bologna al foglio n. 125, mappale 101 ½ della superficie di mq. 154 ed indicato nell'estratto catastale rilasciato il 26 giugno 1967, in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Bologna; estratto catastale che fa parte integrante del presente decreto.

(5194)

Variante al piano regolatore generale del comune di Bergamo

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1969, registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 78, è stata approvata la variante n. 5 al piano regolatore generale del comune di Bergamo, relativa alla zona della Grumellina.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune, ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, n. 1187.

(4888)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 8.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 41 Mod. 241 D.P. — Data: 24 ottobre 1968 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Campobasso — Intestazione: Napoletano Anna maritata Evangelista e dott. Evangelista Domenico — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 38.700.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 19 maggio 1969

(4589)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Pietro Capofiume, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Pietro Capofiume, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 19 maggio 1969 tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Pietro Capofiume, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Pietro Capofiume (Bologna), in amministrazione straordinaria, il cav. uff. Pier Alvise Biolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma secondo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, è stato nominato presidente del comitato stesso.

(4874)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso a borse di studio e di addestramento

Si informa che nel Bollettino ufficiale del C.N.R. - anno IV - - parte III n. 8 del 26 maggio 1969, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Bando di concorso a sette borse di ricerca per laureati stranieri, da usufruirsi presso organi di ricerca del C.N.R. nel campo delle scienze chimiche.

Bando di concorso a otto borse di studio presso istituti o laboratori esteri, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze economiche, sociologiche e statistiche.

Bando di concorso a trenta borse di studio presso istituti o laboratori esteri, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze biologiche e mediche.

Bando di concorso a quaranta borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche.

Bando di concorso a venti borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze biologiche e mediche.

Bando di concorso a dieci borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze economiche, sociologiche e statistiche.

Comunicato:

Borse di addestramento alla ricerca messe a disposizione dal C.N.R.:

Comitato nazionale per le scienze fisiche.
Comitato nazionale per le scienze chimiche.
Comitato nazionale per le scienze geologiche e minerarie.
Comitato nazionale per le scienze agrarie.

(5388)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti gratuiti di studio ordinari e riservati da godersi presso gli istituti di educazione femminile

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, concernente il riordinamento degli istituti pubblici di educazione;

Veduto il regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312, che approva le norme modificative, integrative ed interpretative del citato regio decreto n. 2392 del 1929;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

Veduto il decreto legislativo 20 novembre 1951, n. 1184, e successive norme integrative ed estensive;

Veduta la legge 27 giugno 1961, n. 549, che istituisce, tra l'altro, posti gratuiti da godersi negli istituti pubblici di educazione femminile, destinati ad alunne della Venezia Giulia o appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto la sovranità o amministrazione della Jugoslavia;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, modificato dalla legge 15 giugno 1959, n. 430;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 228;

Veduta la legge 31 ottobre 1966, n. 942;

Decreta:

Art. 1.

Sono banditi i seguenti concorsi per il conferimento di posti gratuiti di studio negli istituti di educazione femminile:

A) concorso ordinario:

a) ventisei posti presso gli educandati femminili dello Stato;

b) tredici posti presso il Convitto nazionale femminile di Anagni;

c) centodieci posti presso gli istituti pubblici di educazione femminile;

d) un posto presso l'istituto « Beata Vergine Maria » di Vicenza;

B) concorso riservato:

a) nove posti presso il conservatorio « Divina Provvidenza » di Roma, riservati ad alunne orfane di impiegati dello Stato, che abbiano il requisito della romanità;

b) sei posti presso il conservatorio « S. Elisabetta » di Barga, riservati in primo luogo, alle giovanette del comune di Barga, e, quindi, a quelle dei comuni di Coreglia Antelminelli, Bagni di Lucca, e degli altri comuni della Garfagnana;

c) nove posti presso il convitto « Marcella e Oscar Sinigaglia » di Roma, riservati ad alunne profughe giuliane e dalmate che abbiano conseguito nell'anno scolastico 1968-69 la licenza elementare;

d) venti posti presso gli istituti pubblici di educazione riservati ad alunne della Venezia Giulia o appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto la sovranità o amministrazione della Jugoslavia;

e) venti posti da conferirsi per la durata degli studi, salvo riconferma di anno in anno, presso gli istituti pubblici di educazione femminile e a seguito di convenzione, presso il convitto « Marcella e Oscar Sinigaglia » di Roma, riservati ad alunne, appartenenti alle sotto indicate particolari categorie assistibili, che non abbiano superato i 16 anni di età alla data del 31 dicembre 1969:

orfane di guerra o per causa di guerra o per la lotta di liberazione;

figlie di dispersi in conseguenza di eventi bellici;

figlie di grandi invalidi o di grandi mutilati di guerra forniti di pensione di 1ª categoria e dell'assegno di superinvalidità;

orfane di caduti per servizio prestato alle dipendenze dello Stato o degli Enti locali;

figlie di rimpatriati dall'estero o dall'Africa ex italiana o profughe della Venezia Giulia, della Dalmazia o da Briga o da Tenda;

stedentesse minorate di guerra o per causa di guerra;

sinistrate che abbiano subito notevoli danni a causa della guerra o di alluvioni, o di movimenti tellurici.

Art. 2.

I posti di cui sopra saranno conferiti a giovanette appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, meritevoli per profitto scolastico e condotta, che abbiano conseguito la promozione alla classe superiore, nella sessione estiva dell'anno scolastico 1968-69.

Art. 3.

Ai concorsi possono partecipare le alunne che siano in possesso della cittadinanza italiana e che raggiungano l'età non inferiore ai sei e non superiore ai dodici anni al 31 dicembre 1969, salvo quanto è previsto per le concorrenti che hanno titolo per partecipare al concorso riservato di cui alla lettera *e*) dell'art. 1, circa il limite massimo di età.

Per partecipare al concorso a posti riservati le aspiranti devono documentare, con apposito certificato o dichiarazione, rilasciati dai competenti organi il possesso del requisito richiesto.

Dal requisito dell'età, indicato nel primo comma, sono dispensate le concorrenti che dimostrino, con certificato del capo di istituto di essere alunne convittrici in istituti pubblici di educazione femminile o alunne beneficiarie di posto gratuito a carico di questo Ministero presso altri istituti.

Art. 4.

Nell'assegnazione dei posti gratuiti sarà data la preferenza, a parità di merito, alle orfane dei militari e civili morti in guerra, o a causa della guerra, alle figlie dei mutilati ed invalidi

di guerra, alle figlie di decorati al valore e alle figlie di invalidi civili; sarà, altresì, osservata, nei casi di parità di merito, ogni altra disposizione in vigore in materia di preferenze.

Le orfane di guerra dovranno produrre un certificato attestante tale qualifica, rilasciato dal competente Comitato provinciale degli orfani di guerra

Gli altri titoli di preferenza dovranno essere dimostrati a mezzo di certificati rilasciati dai competenti Organi.

Art. 5.

I concorsi sono per titoli e saranno giudicati da apposita commissione ministeriale, la quale formerà unica graduatoria di vincitrici del concorso ordinario, in numero non superiore a quello dei posti stessi, complessivamente considerati, e distinte graduatorie di vincitrici per ognuna delle categorie dei posti riservati, messi a concorso, in numero non superiore a quello dei posti stessi.

Potrà essere compresa, come vincitrice, in più di una categoria la candidata che possegga i corrispondenti titoli per esservi ammessa; dopo la graduatoria delle vincitrici dei posti ordinari la commissione designerà le altre concorrenti meritevoli della concessione e, per ciascuna delle categorie dei posti riservati, designerà altre concorrenti meritevoli della specifica concessione.

I posti riservati ad alunni della Venezia Giulia o appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto la sovranità o amministrazione della Jugoslavia, e i posti riservati ad alunni appartenenti a particolari categorie assistibili messi a concorso con decreto ministeriale 23 maggio 1969 e non conferiti per mancanza di vincitori possono essere assegnati rispettivamente, alle partecipanti ai concorsi riservati di cui alle lettere *d*) ed *e*) del presente bando, risultate meritevoli della specifica concessione

Art 6.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice e corredate di tutti i documenti elencati nel presente articolo, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale per l'istruzione classica, scientifica o magistrale, divisione 5ª), entro il 15 luglio 1969.

La data di presentazione della domanda sarà accertata dal bollo di arrivo dell'ufficio postale del Ministero.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, esenti da tassa di bollo, a norma del regio decreto 30 giugno 1923, n. 3268, in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678:

a) certificato di nascita;

b) certificato di sana costituzione fisica, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto;

c) pagella dell'anno scolastico 1968-69 o certificato degli studi compiuti nello stesso anno, con lo specchietto dei voti riportati nelle singole materie.

I titoli di studio devono avere valore legale, e, se rilasciati da scuola parificata o legalmente riconosciuta, fuori della provincia di Roma, devono essere legalizzati dal competente provveditore agli studi.

Le aspiranti al beneficio del posto gratuito che risiedono con la famiglia all'estero, devono presentare un certificato relativo agli esami sostenuti, a seguito della frequenza dei corsi di lingua e cultura italiana all'estero con lo specchietto dei voti riportati nelle singole materie, vistato dal competente consolato;

d) stato di famiglia con l'indicazione della professione dei componenti la famiglia stessa;

e) certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette che attesti i redditi imponibili, secondo la natura di ciascuno (terreni, fabbricati, ricchezza mobile cat. *A*, *B*, *C*, complementare, patrimonio) dell'aspirante e degli altri componenti la famiglia stessa.

Detto certificato per le partecipanti al concorso a posti riservati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) può essere sostituito con un certificato di povertà rilasciato dal sindaco del comune o dal direttore del campo profughi ove la famiglia risiede.

Le aspiranti al beneficio del posto gratuito che risiedono con la famiglia all'estero devono esibire oltre al certificato, di cui al primo comma del presente capo, un certificato rilasciato dai locali uffici competenti, da cui risulti il reddito annuo lordo e netto percepito dal capo famiglia e dagli altri componenti la famiglia stessa. Detto certificato deve essere vistato dal Consolato competente;

f) certificato di cittadinanza italiana dell'alunna;

g) dichiarazione con la quale il capo famiglia si obbliga a pagare le spese accessorie (vestiario, tasse scolastiche, libri scolastici, cancelleria, ecc.) Detto documento non è richiesto per le concorrenti a posti gratuiti riservati ad alunne profughe giuliane e dalmate;

h) dichiarazione del capo famiglia attestante:

1) la professione propria e di ciascun componente la famiglia;

2) se tra i componenti della famiglia vi siano figli che abbiano fruito di posto gratuito in collegio o di borsa di studio, da parte di questo Ministero, nell'anno scolastico 1968-69 e se altri componenti del nucleo familiare partecipino a concorsi per il conferimento di posti gratuiti di studio banditi da questo Ministero;

i) quegli altri documenti che la concorrente ritenga di produrre nel proprio interesse, ivi compresi quelli relativi ai titoli preferenziali di cui all'art. 4.

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*), dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

Le concorrenti che siano alunne convittrici in istituti di educazione femminile o beneficiarie di posto gratuito a carico di questo Ministero anche in altri istituti, sono dispensate dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *f*), del presente articolo, debbono, però, dimostrare la loro qualità di convittrici con un certificato rilasciato dalla direttrice dell'istituto.

Le concorrenti che partecipano a più di un concorso dovranno presentare separate istanze per ciascuno di essi, allegando ad una sola domanda di ammissione i documenti prescritti; per le altre domande dovranno far riferimento ai medesimi producendo l'elenco in doppia copia.

Art. 7

Decade da ogni diritto la vincitrice che non accetti il beneficio, o la sede destinatale, o che lasci trascorrere il termine fissato per l'accettazione, o per la effettiva presa di possesso del posto.

Art. 8.

Le alunne alle quali sarà conferito il posto gratuito di studio ne godranno sino al termine degli studi secondari, salvo i casi di decadenza, revoca o sospensione.

Art 9.

Le spese di viaggio per raggiungere la sede sono a carico della concorrente.

Roma, addì 24 maggio 1969

p. *Il Ministro:* BIASINI

(5107)

Concorsi a posti gratuiti di studio ordinari e riservati da godersi presso i convitti nazionali

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto gli articoli 164 e seguenti del regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009, che approva il regolamento generale per i convitti nazionali;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425;

Veduto il decreto legislativo luogoteneziale 28 settembre 1945, n. 646;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

Veduto il decreto legislativo 20 novembre 1951, n. 1184, e successive norme integrative ed estensive;

Veduta la legge 27 giugno 1961, n. 549, che istituisce, tra l'altro, posti gratuiti destinati ad alunni della Venezia Giulia o appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto la sovranità o amministrazione della Jugoslavia;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, modificato dalla legge 15 giugno 1959, n. 430;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 228;

Veduta la legge 31 ottobre 1956, n. 942;

Decreta:

Art. 1.

Sono banditi i seguenti concorsi, per titoli, per il conferimento di posti gratuiti di studio:

A) Concorso ordinario a trecentosedici posti da godersi presso i convitti nazionali.

I posti sono così distribuiti:

ventisei nei convitti nazionali del Piemonte e della Valle d'Aosta;

venticinque nei convitti nazionali della Lombardia;

ventiquattro nei convitti nazionali del Trentino, Veneto e Friuli;

ventitre nei convitti nazionali dell'Emilia e Romagna;

ventotto nei convitti nazionali della Liguria e Toscana;

quindici nei convitti nazionali delle Marche;

ventisei nei convitti nazionali del Lazio;

trenta nei convitti nazionali degli Abruzzi e Molise;

quaranta nei convitti nazionali della Campania;

trenta nei convitti nazionali delle Puglie e Basilicata;

trentacinque nei convitti nazionali della Calabria e Sicilia;

quattordici nei convitti nazionali della Sardegna.

B) Concorso a quindici posti riservati ad alunni della Venezia Giulia o appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto la sovranità o amministrazione della Jugoslavia da godersi presso i convitti nazionali.

C) Concorso a venti posti da conferirsi per la durata degli studi, salvo riconferma di anno in anno, presso i convitti nazionali e, a seguito di convenzione, presso i convitti « F. Filzi » di Gorizia e « N. Sauro » di Trieste, riservati ad alunni appartenenti alle sottoindicate particolari categorie assistibili, che non abbiano superato i sedici anni di età alla data del 30 settembre 1969:

orfani di guerra o per causa di guerra o per la lotta di liberazione;

figli di dispersi in conseguenza di eventi bellici;

figli di grandi invalidi o di grandi mutilati di guerra forniti di pensione di 1ª categoria e dell'assegno di superinvalidità;

orfani di caduti per servizio prestato alle dipendenze dello Stato o degli enti locali;

figli di rimpatriati dall'estero o dall'Africa ex italiana o profughi della Venezia Giulia, della Dalmazia o da Briga o da Tenda;

studenti minorati di guerra o per causa di guerra;

sinistrati che abbiano subìto notevoli danni a causa della guerra o di alluvioni, o di movimenti tellurici.

Art. 2.

I posti di cui sopra, saranno conferiti ad alunni maschi, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, meritevoli per profitto scolastico e condotta, che abbiano conseguito la promozione alla classe superiore nella sessione estiva dell'anno scolastico 1968-69.

Art. 3.

Ai concorsi possono partecipare gli alunni che siano in possesso della cittadinanza italiana e che raggiungano l'età non inferiore ai sei e non superiore ai dodici anni al 30 settembre 1969, salvo quanto è previsto per i concorrenti che hanno titolo per partecipare al concorso riservato di cui alla lettera *C*) dell'art. 1, circa il limite massimo di età.

Gli aspiranti ai posti riservati di cui alle lettere *B*) e *C*) dell'art. 1 devono documentare con apposito certificato o dichiarazione, rilasciati dai competenti organi, il possesso del requisito richiesto.

Dal requisito dell'età indicato nel primo comma sono dispensati i candidati che dimostrino, con certificato del capo di istituto, di essere convittori dei convitti nazionali o comunque alunni beneficiari di posto gratuito a carico di questo Ministero presso altri convitti.

Art. 4.

Nell'assegnazione dei posti gratuiti sarà data la preferenza, a parità di merito, agli orfani di militari e civili morti in guerra o a causa della guerra ai figli dei mutilati ed invalidi di guerra, ai figli dei decorati al valore, ai figli di invalidi civili. Sarà, altresì, osservata, nei casi di parità di merito, ogni altra disposizione in vigore in materia di preferenze.

Gli orfani di guerra dovranno produrre un certificato attestante tale qualifica, rilasciato dal competente comitato provinciale per gli orfani di guerra.

Gli altri titoli di preferenza dovranno essere dimostrati a mezzo di certificati rilasciati dai competenti organi.

Art. 5.

I concorsi sono per titoli e saranno giudicati da apposita commissione ministeriale, la quale formerà unica graduatoria dei vincitori dei posti ordinari in numero non superiore a quello dei posti stessi complessivamente considerati, e distinte graduatorie di vincitori per ognuna delle categorie dei posti riservati, messi a concorso, in numero non superiore a quello dei posti stessi.

Potrà essere compreso come vincitore in più di una categoria il candidato che possegga i corrispondenti titoli per esservi ammesso. Dopo la graduatoria dei vincitori dei posti ordinari la commissione designerà gli altri concorrenti meritevoli della concessione e, per ciascuna delle categorie dei posti riservati, designerà altri concorrenti meritevoli della specifica concessione.

I posti riservati ad alunne della Venezia Giulia o appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto la sovranità o amministrazione della Jugoslavia e i posti riservati ad alunne appartenenti a particolari categorie assistibili messi a concorso con decreto ministeriale 24 maggio 1969 non conferiti per mancanza di vincitori, possono essere assegnati rispettivamente ai partecipanti ai concorsi riservati di cui alle lettere *B*) e *C*) del presente bando, risultati meritevoli della specifica concessione.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice e corredate di tutti i documenti elencati nel presente articolo, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale per l'istruzione classica, scientifica e magistrale, divisione 5ª), entro il 15 luglio 1969.

La data di presentazione della domanda sarà accertata dal bollo di arrivo dell'ufficio postale del Ministero.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso ordinario devono essere espressamente indicati almeno tre regioni o gruppi di regioni tra quelle indicate nella lettera *A*) all'art. 1.

Il Ministero, nell'assegnazione dei vincitori presso i singoli istituti, terrà conto delle richieste degli interessati, compatibilmente con l'ordine di graduatoria dei vincitori stessi.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, esenti da tassa di bollo, a norma del regio decreto 30 giugno 1923, n. 3268, in originale o in copia autentica, ai sensi dell'art. 6, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678:

a) certificato di nascita;

b) certificato di sana costituzione fisica, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto;

c) pagella dell'anno scolastico 1968-69 o certificato degli studi compiuti nello stesso anno, con lo specchietto dei voti riportati nelle singole materie.

I titoli di studio devono avere valore legale e, se rilasciati da scuola parificata o legalmente riconosciuta, fuori della provincia di Roma, devono essere legalizzati dal competente provveditore agli studi.

Gli aspiranti al beneficio del posto gratuito che risiedono con la famiglia all'estero, devono presentare un certificato relativo agli esami sostenuti, a seguito della frequenza dei corsi di lingua e cultura italiana all'estero con lo specchietto dei voti riportati nelle singole materie, vistato dal competente consolato;

d) stato di famiglia con l'indicazione della professione dei componenti della famiglia stessa;

e) certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette che attesti i redditi imponibili, secondo la natura di ciascuno (terreni, fabbricati, ricchezza mobile cat. *A*, *B*, *C*, complementare, patrimonio) dell'aspirante e degli altri componenti la famiglia stessa.

Detto certificato, per i partecipanti ai concorsi di cui alle lettere *B*) e *C*) dell'art. 1, potrà essere sostituito con un certificato di povertà rilasciato dal sidaco del comune o dal direttore del campo profughi ove la famiglia risiede.

Gli aspiranti al beneficio del posto gratuito che risiedono con la famiglia all'estero devono esibire oltre al certificato, di cui al primo comma del presente capo, un certificato rilasciato dai locali uffici competenti, da cui risulti il reddito annuo lordo e netto percepito dal capo famiglia e dagli altri componenti la famiglia stessa, vistato dal competente consolato;

f) certificato di cittadinanza italiana dell'alunno;

g) dichiarazione del capo famiglia attestante:

1) la professione propria e di ciascun componente la famiglia;

2) se tra i componenti la famiglia stessa vi siano figli che abbiano fruito di posto gratuito in collegio, o di borsa di studio, da parte di questo Ministero, nell'anno scolastico 1968-69 e se altri componenti del nucleo familiare partecipino a concorsi per il conferimento di posti gratuiti di studio banditi da questo Ministero;

h) dichiarazione con la quale il capo famiglia si obbliga a pagare le spese accessorie (vestiario, tasse scolastiche, libri scolastici, cancelleria, ecc.);

i) quegli altri documenti che il concorrente ritenga di produrre nel proprio interesse.

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*), dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

I concorrenti che siano alunni convittori dei convitti nazionali o beneficiari di posto gratuito a carico di questo Ministero anche in altri istituti, sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *f*), del presente articolo; debbono, però, dimostrare la loro qualità di convittori con un certificato rilasciato dal rettore del convitto.

I partecipanti a più di un concorso dovranno presentare separate istanze per ciascuno di essi, allegando ad una sola domanda di ammissione i documenti prescritti; per le altre dovranno fare riferimento ai medesimi producendo l'elenco in duplice copia.

Art. 7.

Decade da ogni diritto il vincitore che non accetti il beneficio o la sede assegnatagli, o che lasci trascorrere il termine fissato per l'effettiva presa di possesso del posto.

Art. 8.

Gli alunni ai quali sarà conferito il posto gratuito di studio ne godranno sino al compimento degli studi secondari, salvo i casi di decadenza, revoca o sospensione.

Art. 9.

Le spese di viaggio per raggiungere il convitto sono a carico del concorrente.

Roma, addì 23 maggio 1969

p. *Il Ministro*: BIASINI

(5108)

Concorsi a posti semigratuiti di studio da godersi presso i convitti nazionali

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009, che approva il regolamento generale per i convitti nazionali;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, modificato dalla legge 15 giugno 1959, n. 430;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 228;

Veduto l'art. 18 della legge 31 ottobre 1966, n. 942;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per titoli, per il conferimento di cinquecento posti semigratuiti di studio da godersi presso i sottoindicati convitti nazionali:

dieci posti nel convitto nazionale di Aosta;
cinque posti nel convitto nazionale di Arezzo;
cinque posti nel convitto nazionale di Arpino;
cinque posti nel convitto nazionale di Avellino;
venticinque posti nel convitto nazionale di Bari;
quindici posti nel convitto nazionale di Benevento;
dieci posti nel convitto nazionale di Bolzano;
venti posti nel convitto nazionale di Cagliari;
cinque posti nel convitto nazionale di Campobasso;
dieci posti nel convitto nazionale di Catania;
dieci posti nel convitto nazionale di Catanzaro;
dieci posti nel convitto nazionale di Chieti;
dieci posti nel convitto nazionale di Cividale;
venti posti nel convitto nazionale di Correggio;
dieci posti nel convitto nazionale di Cosenza;
venti posti nel convitto nazionale di Genova;
cinque posti nel convitto nazionale di L'Aquila;
dieci posti nel convitto nazionale di Lecce;
cinque posti nel convitto nazionale di Lovere;
cinque posti nel convitto nazionale di Lucera;
dieci posti nel convitto nazionale di Macerata;
venticinque posti nel convitto nazionale di Milano;
trentacinque posti nel convitto nazionale di Napoli;
venti posti nel convitto nazionale di Novara;
dieci posti nel convitto nazionale di Palermo;
venti posti nel convitto nazionale di Parma;
cinque posti nel convitto nazionale di Potenza;
dieci posti nel convitto nazionale di Prato;
venticinque posti nel convitto nazionale di Reggio Calabria;
trenta posti nel convitto nazionale di Roma;
cinque posti nel convitto nazionale di Salerno;
quindici posti nel convitto nazionale di Sassari;
cinque posti nel convitto nazionale di Sessa Aurunca;
dieci posti nel convitto nazionale di Siena;
dieci posti nel convitto nazionale di Sondrio;
cinque posti nel convitto nazionale di Teramo;
dieci posti nel convitto nazionale di Tivoli;
venti posti nel convitto nazionale di Torino;
dieci posti nel convitto nazionale di Venezia;
cinque posti nel convitto nazionale di Vibo Valentia.

Art. 2.

Gli alunni beneficiari saranno trattenuti in convitto durante il giorno e prenderanno parte ad una sola refezione in comune con i convittori.

Art. 3.

I posti di cui sopra, saranno conferiti ad alunni maschi, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, residenti nel comune sede del convitto, meritevoli per profitto scolastico e condotta che abbiano conseguito la promozione alla classe superiore nella sessione estiva dell'anno scolastico 1968-69.

Art. 4.

Ai concorsi possono partecipare gli alunni che siano in possesso della cittadinanza italiana e che raggiungano l'età non inferiore ai sei e non superiore ai dodici anni al 30 settembre 1969.

Possono, altresì, partecipare al concorso, in deroga al limite massimo di età sopra indicato, i candidati che non abbiano ancora completato le scuole dell'obbligo e che dimostrino, con certificato rilasciato dal capo di istituto, di essere alunni convittori o semiconvittori dei convitti nazionali.

Art. 5.

Nell'assegnazione dei posti semigratuiti sarà data la preferenza, a parità di merito, agli orfani di militari e civili morti in guerra o a causa della guerra, ai figli dei mutilati ed invalidi di guerra, ai figli dei decorati al valore, ai figli di invalidi civili. Sarà, altresì, osservata, nei casi di parità di merito, ogni altra disposizione in vigore in materia di preferenze.

Gli orfani di guerra dovranno produrre un certificato attestante tale qualifica, rilasciato dal competente Comitato provinciale per gli orfani di guerra.

Gli altri titoli di preferenza dovranno essere dimostrati a mezzo di certificati rilasciati dai competenti organi.

Art. 6.

Il concorso è per titoli e sarà giudicato da apposita commissione ministeriale, la quale formerà distinte graduatorie dei vincitori dei posti messi a concorso per ciascun convitto. Seguirà, per ciascun istituto una graduatoria di idonei.

Art. 7.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice e corredate di tutti i documenti elencati nel presente articolo dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale istruzione classica scientifica e magistrale, divisione 5ª) entro il 15 luglio 1969.

La data di presentazione della domanda sarà accertata dal bollo di arrivo dell'ufficio postale del Ministero.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso deve essere espressamente indicato il convitto per il quale si concorre.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti esenti da tassa di bollo, a norma del regio decreto 30 giugno 1923, n. 3268, in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678:

a) certificato di nascita;

b) certificato di sana costituzione fisica rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto;

c) pagella dell'anno scolastico 1968-69 o certificato degli studi compiuti nello stesso anno, con lo specchietto dei voti riportati nelle singole materie.

I titoli di studio devono avere valore legale e, se rilasciati da scuola parificata o legalmente riconosciuta, fuori della provincia di Roma, devono essere legalizzati dal competente provveditore agli studi;

d) stato di famiglia con l'indicazione della professione dei componenti la famiglia stessa;

e) certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette che attesti i redditi imponibili, secondo la natura di ciascuno (terreni, fabbricati, ricchezza mobile cat. *A*, *B*, *C*, complementare, patrimonio) dell'aspirante e degli altri componenti la famiglia stessa;

f) certificato di cittadinanza italiana dell'alunno;

g) dichiarazione del capo famiglia attestante:

1) la professione propria e di ciascun componente la famiglia;

2) se tra i componenti la famiglia stessa vi siano figli che abbiano fruito di posto gratuito in collegio, o di borsa di studio, da parte di questo Ministero, nell'anno scolastico 1968-69, e se altri componenti del nucleo familiare partecipino ai concorsi per il conferimento di posti gratuiti di studio banditi da questo Ministero;

h) dichiarazione con la quale il capo famiglia si obbliga a pagare le spese accessorie (tasse scolastiche, libri scolastici, cancelleria, ecc.);

i) quegli altri documenti che il concorrente ritenga di produrre nel proprio interesse.

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*), dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

I concorrenti che siano alunni convittori dei convitti nazionali o beneficiari di posto gratuito a carico di questo Ministero sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *f*), del presente articolo; debbono, però, dimostrare la loro qualità di convittori con un certificato rilasciato dal rettore del convitto.

Art. 8.

Decade da ogni diritto il vincitore che non accetti il beneficio, o che lasci trascorrere il termine fissato per l'effettiva presa di possesso del posto.

Art. 9.

Il beneficio del posto semigratuito di studio è conferito per i soli mesi di scuola e durerà fino al compimento degli studi della scuola dell'obbligo, salvo i casi di decadenza, revoca, o sospensione.

Roma, addì 24 maggio 1969

p. *Il Ministro*: BIASINI

(5109)

Concorsi a posti gratuiti di studio nei convitti « D. Alighieri » di Gorizia, « S. Pellico » di Ala, « F. Filzi » di Gorizia, « N. Sauro » di Trieste.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009;

Veduto il regio decreto-legge 18 maggio 1924, n. 848, che istituisce sessanta posti gratuiti di studio presso il convitto « D. Alighieri », di Gorizia;

Veduto il regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 559, che istituisce trenta posti gratuiti di studio presso il convitto « S. Pellico » di Ala;

Veduta la legge 27 giugno 1961, n. 549, che istituisce, tra l'altro, ottanta posti gratuiti presso il convitto « F. Filzi » di Gorizia e cinquanta posti presso il convitto « N. Sauro » di Trieste;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, modificato dalla legge 15 giugno 1959, n. 430;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 228;

Decreta:

Art. 1.

Sono banditi i seguenti concorsi, per titoli, per il conferimento di posti gratuiti di studio:

a) concorso a quindici posti presso il convitto « D. Alighieri » di Gorizia, riservati ad alunni della Venezia Giulia che abbiano titolo per frequentare le scuole d'istruzione secondaria;

b) concorso a undici posti presso il convitto « S. Pellico » di Ala, riservati ad alunni della Venezia Tridentina che abbiano titolo per frequentare le locali scuole d'istruzione secondaria;

c) concorso a diciotto posti presso il convitto « F. Filzi » di Gorizia, riservati ad alunni della Venezia Giulia, o appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto la sovranità o amministrazione della Jugoslavia, che abbiano titolo per frequentare le scuole d'istruzione secondaria;

d) concorso a dodici posti presso il convitto « N. Sauro » di Trieste, riservati ad alunni della Venezia Giulia, o appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto la sovranità, o amministrazione, della Jugoslavia, che abbiano titolo per frequentare le scuole d'istruzione secondaria.

Art. 2.

I posti di cui sopra saranno conferiti ad alunni maschi appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, meritevoli per profitto scolastico e condotta, che abbiano conseguita la promozione alla classe superiore nella sessione estiva dell'anno scolastico 1968-69.

Art. 3.

Ai concorsi suddetti possono partecipare gli alunni che siano in possesso della cittadinanza italiana e che raggiungano l'età non inferiore ai sei e non superiore ai dodici anni al 30 settembre 1969.

Dal requisito dell'età indicato nel precedente comma, sono dispensati i candidati che dimostrino di essere convittori dei convitti nazionali o di altri istituti di educazione o comunque, alunni beneficiari di posto gratuito a carico di questo Ministero presso altri convitti.

Art. 4.

Nell'assegnazione dei posti gratuiti sarà data la preferenza, a parità di merito, agli orfani di militari, o civili morti in guerra, ai figli dei decorati al valore ed ai figli di invalidi civili; sarà, altresì, osservata, nei casi di parità di merito, ogni altra disposizione in vigore in materia di preferenza.

Gli orfani di guerra dovranno produrre un certificato attestante tale qualifica, rilasciato dal competente comitato provinciale per gli orfani di guerra. Gli altri titoli di preferenza dovranno essere dimostrati a mezzo di certificati rilasciati dai competenti organi.

Art. 5.

I concorsi sono per titoli e saranno giudicati da apposita commissione ministeriale, la quale formerà distinte graduatorie di vincitori per ognuna delle categorie di posti messi a concorso e in numero non superiore a quello dei posti stessi. Dopo le graduatorie dei vincitori la commissione designerà gli altri concorrenti meritevoli della specifica concessione.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice e corredate di tutti i documenti elencati nel presente articolo, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale per l'istruzione classica, scientifica e magistrale, div. 5ª) entro il 15 luglio 1969.

La data di presentazione della domanda sarà accertata dal bollo di arrivo dell'ufficio postale del Ministero. La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti esenti da tassa di bollo, a norma del regio decreto 30 giugno 1923, n. 3268, in originale o in copia autenticata ai sensi

dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica, 2 agosto 1957, n. 678;

a) certificato di nascita;

b) certificato di sana costituzione fisica, rilasciato da un medico militare, o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto;

c) pagella dell'anno scolastico 1968-69 o certificato degli studi compiuti nello stesso anno con lo specchietto dei voti riportati nelle singole materie.

I titoli di studio devono avere valore legale e, se rilasciati da scuola parificata, o legalmente riconosciuta, fuori della provincia di Roma, devono essere legalizzati dal competente provveditore agli studi;

d) stato di famiglia con l'indicazione della professione dei componenti la famiglia stessa;

e) certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette che attesti i redditi imponibili, secondo la natura di ciascuno (terreni, fabbricati, ricchezza mobile cat. *A*, *B*, *C*, complementare, patrimonio) dell'aspirante e degli altri componenti la famiglia stessa;

f) certificato di cittadinanza italiana dell'alunno;

g) dichiarazione del capo famiglia attestante:

1) la professione propria e di ciascun componente la famiglia;

2) se tra i componenti la famiglia stessa vi siano figli che abbiano fruito di posto gratuito in collegio o di borsa di studio da parte di questo Ministero, nell'anno scolastico 1968-69, e se altri componenti il nucleo familiare partecipino a concorsi per il conferimento di posti gratuiti di studio banditi da questo Ministero;

h) dichiarazione con la quale il capo famiglia si obbliga a pagare le spese accessorie (vestiario, tasse scolastiche, libri scolastici, cancelleria, ecc.);

i) quegli altri documenti che il concorrente ritenga di produrre nel proprio interesse, ivi compresi quelli relativi ai titoli preferenziali di cui all'art. 4.

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*), dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

I concorrenti che siano alunni convittori nei convitti nazionali o beneficiari di posto gratuito a carico di questo Ministero anche in altri istituti sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *f*), del presente articolo; debbono, però, dimostrare la loro qualità di convittori con un certificato rilasciato dal rettore del convitto.

I concorrenti che partecipano a più di un concorso dovranno presentare separate istanze per ciascuno di essi, allegando ad una sola domanda di ammissione i documenti prescritti; per le altre dovranno fare riferimento ai medesimi producendo l'elenco in doppia copia.

Art. 7.

Decade da ogni diritto il vincitore che non accetti il beneficio, o che lasci trascorrere il termine fissatogli per l'accettazione, o per l'effettiva presa di possesso del posto.

Art. 8.

Gli alunni, ai quali sarà conferito il posto gratuito di studio, ne godranno sino al compimento degli studi secondari, salvo i casi di decadenza, revoca o sospensione.

Roma, addì 23 maggio 1969

p. *Il Ministro*: BIASINI

(5110)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE

Concorso a nove posti di operaio in prova nel ruolo del personale salariato

Art. 1.

E' indetto il seguente concorso pubblico a nove posti di operaio in prova nel ruolo del personale salariato dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione di cui:

due posti di operaio in prova di 1ª categoria (specializzato) con la qualifica professionale di tornitore in metallo, di cui uno presso la sede centrale in Roma e l'altro presso la sezione di Milano;

due posti di operaio in prova di 2ª categoria (qualificato) presso la sede centrale in Roma così ripartiti:

un saldatore elettrico ed autogenista;

un fresatore;

cinque posti di operaio in prova di 3ª categoria (comune) presso le sedi di Milano, Torino e Roma.

Art. 2.

Gli aspiranti per poter partecipare al concorso debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande stabilito dal successivo art. 4, dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 35, salvo le elevazioni di cui al successivo art. 3. Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso trovansi, comunque, in servizio presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

3) buona condotta civile e morale;

4) idoneità fisica al lavoro ed al servizio da prestare presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

5) compimento degli studi di istruzione obbligatoria (licenza di 5ª elementare).

Non possono conseguire, in ogni caso, la nomina ad operaio, coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nello art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui al n. 2) del precedente art. 2 è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione ai concorsi, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, e per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319) per i profughi della Giordania, dell'Iraq, di Israele, del Libano, della Nigeria, della Repubblica Araba Unita, della Repubblica Araba Siriana e della penisola Arabica (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967), per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai profughi a norma delle vigenti disposizioni. Per gli stessi profughi che siano disoccupati il limite massimo di età è protratto ad anni 55.

3) il limite massimo di età è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici son si può superare il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto a 45, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventulamente spettante per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, numero 1539, per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, nonchè per i mutilati e gli invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851 e per i profughi disoccupati (legge 9 febbraio 1968, n. 83).

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 400 ed indirizzate alla Direzione centrale degli affari generali e del personale dell'A.N.C.C., via Urbana n. 167, Roma, dovranno pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni a contare dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande, a pena di esclusione dal concorso, devono essere intestate ed indirizzate esclusivamente alla Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Non è consentito, per l'inoltro delle stesse, alcun tramite, nemmeno di altre pubbliche amministrazioni.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti devono dichiarare:

a) il nome e cognome;

b) il luogo e la data di nascita; i concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno loro diritto alla elevazione del suddetto limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i suoi precedenti penali indicandone la natura;

f) le invalidità e le infermità di cui siano eventualmente affetti e le cause che le hanno determinate;

g) il titolo di studio di cui siano in possesso con l'indicazione della scuola che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego. Gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni dovranno dichiararlo;

l) il mestiere e la categoria per cui intendono concorrere; qualora intendano concorrere per la categoria comune dovranno allegare alla domanda i titoli di mestiere, debitamente documentati mediante certificazioni, attestati, diplomi, etc., rilasciati da enti pubblici o da privati;

m) se siano in possesso di titoli e di quali, di cui al successivo art. 9, che diano luogo a preferenze;

n) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le eventuali successive variazioni dell'indirizzo stesso;

o) la sede del posto a cui si aspira con il proprio espresso impegno di raggiungere la stessa in caso di nomina.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 17 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Non si terrà conto delle domande che perverranno all'Associazione nazionale per il controllo della combustione dopo il termine indicato nel primo comma, anche se spedite entro il termine medesimo, nè di quelle incomplete o irregolari.

Le comunicazioni dell'associazione, inerenti i concorsi sono effettuate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'associazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o per eventuali disguidi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatte indicazione del recapito da parte dei candidati o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 5.

Il presidente dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione procederà, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, del regolamento per il personale, approvato con decreto ministeriale 24 gennaio 1962, alla nomina della commissione esaminatrice.

Art. 6.

I concorsi per i posti di operaio specializzato e operaio qualificato si svolgono mediante una prova d'arte o esperimeno pratico che consiste in un saggio di lavoro con cui il candidato dovrà dimostrare la perfetta conoscenza ed abilità nel mestiere per il quale concorre.

Ciascuna prova d'arte o esperimento pratico è eseguita alla presenza della commissione giudicatrice la quale esprimerà il proprio giudizio sulla idoneità dei candidati, assegnando a ciascuno di essi un punto di merito, espresso in decimi, in base alla capacità tecnica, all'attitudine e ai requisiti di realizzazione pratica dimostrati nell'esecuzione del saggio di lavoro loro assegnato.

La durata della prova è stabilita dalla commissione esaminatrice in relazione al tipo di lavoro da eseguire.

La prova d'arte o esperimento pratico non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno 7/10.

Le prove d'arte o esperimenti pratici si svolgeranno in Roma.

Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, almeno quindici giorni prima delle prove stesse, il luogo il giorno e l'ora in cui dovranno sostenere la prova d'arte o l'esperimento pratico.

Per essere ammessi a sostenere le prove suddette i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) carta d'identità;

b) tessera ferroviaria personale con fotografia;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia recente applicata sulla prescritta carta da bollo con firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Art. 7.

Il concorso ai posti di operaio comune verrà effettuato a scelta mediante valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti. I titoli da valutarsi a tale fine sono quelli di mestiere, debitamente documentati mediante certificazioni, attestati, diplomi, ecc. rilasciati da enti o da privati.

A tale scopo i concorrenti dovranno allegare alla domanda tutti i documenti che ritengano utili ai fini della valutazione di merito.

E' fatto obbligo di unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli stessi.

I titoli che perverranno dopo il termine per la presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli e dei requisiti dei candidati con determinazione dei relativi punteggi.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno ottenuto almeno il punteggio di 7/10.

Art. 8.

Espletata la prova d'arte del concorso per operaio specializzato e per operaio qualificato e valutati i titoli dei concorrenti ai posti di operaio comune, la commissione esaminatrice formerà le graduatorie di merito per ciascuna categoria con l'indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

Per i candidati classificati a parità di merito si applicano le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Si applicheranno altresì le precedenze previste per legge.

Art. 9.

I concorrenti inclusi nelle graduatorie di merito formate dalla commissione e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti dovranno far pervenire alla Direzione centrale affari generali e del personale dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, via Urbana n. 167, Roma, entro il termine perentorio di giorni 30 a contare dal giorno successivo alla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti redatti nelle prescritte forme attestanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e i militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta da bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dello Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su prescritta carta da bollo rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il documento di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione dell'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i dati, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

e) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su prescritta carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio e figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

f) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su prescritta carta da bollo del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su prescritta carta da bollo del sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

h) i mutilati ed invalidi del lavoro nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dovranno produrre un attestato, in bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certicato su prescritta carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Uf-*

ficiale n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su prescritta carta da bollo dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito a trattati di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta da bollo, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, numero 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione.

Coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai profughi, ai sensi delle vigenti disposizioni, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza su prescritta carta da bollo in conformità al modello di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

n) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto e del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su prescritta carta da bollo dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su prescritta carta da bollo rilasciata dal sindaco del comune di residenza;

q) i capi di famiglie numerose dovranno comprovare mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) rilasciato in data non anteriore a quella di comunicazione dell'esito favorevole della prova orale, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso fissato al precedente art. 4 purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso nell'ambito di ciascuna categoria, per ciascun mestiere e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori saranno sottoposte all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in servizio.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica al fine di valutarne l'idoneità incondizionata all'espletamento dei servizi dell'Ente.

Art. 11.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare all'Associazione nazionale per il controllo della combustione - Direzione centrale affari generali e del personale, i sottoindicati documenti nel termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

a) estratto dell'atto di nascita in carta bollata rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari di cui all'art. 4 del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui all'art. 9 del presente bando, dovranno essere prodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 9;

b) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

d) stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza semprechè non l'abbiano presentato ai fini della preferenza nella nomina;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

f) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nella qualifica di mestiere alla quale si riferisce il concorso; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira;

g) titolo di studio o copia autenticata da notaio, cancelliere o segretario comunale;

h) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta bollata rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbino ancora prestato e non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in carta bollata rilasciata dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in carta bollata rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo rilasciato dal sindaco; se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Art. 12.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi prorogabili per il tempo corrispondente a quello durante il quale non abbiano, per giustificato motivo, prestato servizio effettivo. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo gli operai che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 13.

Il trattamento economico spettante ai vincitori del concorso è quello previsto dalle disposizioni in vigore presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione per il personale salariato.

Roma, addì 13 maggio 1969

Il presidente: PAVAN

(Schema esemplificativo della domanda da inviare su carta da bollo da L. 400)

All'Associazione nazionale per il controllo della combustione - Direzione generale affari generali e del personale - Via Urbania, 167 - ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . (1) e residente in . . . . (provincia di . .) via . . n. . chiede di essere ammesso al concorso per la assunzione di nove operai in prova nel ruolo del personale salariato dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione nel mestiere . . . . categoria . . (2) sede . . . . . che si impegna di raggiungere in caso di nomina.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando di concorso, precisando di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (3), di non aver riportato condanne penali (4), di essere in possesso del certificato di compimento degli studi di istruzione obbligatoria, rilasciato presso la scuola . . . . di . . in data . . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . . . . (5).

. . . ., li . . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni: . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . (6).

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età, stabilito dall'art. 3 del bando, indicare se:

coniugato, senza, oppure con prole e con quanti figli viventi;

combattente od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico;

profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valore militare o promosso per merito di guerra;

capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilati od invalidi per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

colpito dalle leggi razziali;

dipendente dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

(2) Indicare il mestiere e la categoria per cui si intende concorrere.

(3) in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(5) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede.

(4896)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DA ENTI DI DIRITTO PUBBLICO

Concorso pubblico per titoli ed esami a cinque posti di medico aggiunto - qualifica iniziale del ruolo sanitario, categoria direttiva.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico per titoli ed esami a cinque posti di medico aggiunto, qualifica iniziale, del ruolo sanitario, categoria direttiva, presso l'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

In aggiunta ai posti suddetti, l'ente si riserva la facoltà di conferire in tutto od in parte gli ulteriori posti disponibili all'atto della approvazione della graduatoria.

Non saranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate, prima che sia trascorso un periodo di almeno tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione, da quei candidati, nominati in seguito ai risultati del concorso, che non siano già alle dipendenze dell'ente.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso sono necessari i seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) avere età non superiore a 32 anni, salvo le elevazioni consentite dalle disposizioni di legge vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che rivestono la qualifica di impiegato di ruolo statale o di ente pubblico, nonchè nei riguardi del personale in servizio presso l'ENPDEDP assunto ai sensi del punto 18 della delibera consiliare 9 luglio 1964 approvata con decreto interministeriale 29 luglio 1964;

c) avere ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare;

d) avere condotta morale e civile incensurabile;

e) essere di sana e robusta costituzione fisica;

f) essere immuni da condanne e precedenti penali;

g) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e del titolo di abilitazione professionale.

Il suddetto titolo di studio deve essere stato conseguito in università ovvero in istituti statali o legalmente riconosciuti.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande

di ammissione al concorso, ad eccezione del requisito dell'età che deve essere posseduto alla data del provvedimento che indice il presente concorso.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego medesimo mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabili.

L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta.

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso indirizzate all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico direzione generale - servizio del personale - Roma, via Vivaldi, 12, redatte in carta da bollo da lire 400 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire a mezzo raccomandata, all'indirizzo di cui sopra, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data d'arrivo è stabilita, ad ogni effetto, dal timbro apposto dall'ente.

Per l'invio della domanda non è ammesso alcun altro tramite oltre quello sopraindicato.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome;

2) il luogo e la data di nascita. Gli aspiranti al concorso, i quali abbiano superato il 32° anno di età, dovranno indicare i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite di età;

3) la residenza attuale nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione nelle liste medesime;

6) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi precedente penale. In caso contrario, il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, le condanne subite ed i precedenti penali indicandone la natura;

7) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia con la indicazione dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito, nonchè il possesso del titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di medico chirurgo con l'indicazione della data di conseguimento;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione; nel caso in cui l'aspirante non sia mai stato dipendente da pubbliche amministrazioni, è necessaria esplicita dichiarazione in tal senso nella domanda;

10) l'indirizzo presso il quale dovrà essere trasmessa ogni comunicazione relativa al presente concorso e l'impegno di far conoscere le eventuali successive variazioni;

11) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e di essere a conoscenza della clausola di cui all'art. 1 del bando, la quale stabilisce che non saranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate prima che sia trascorso un periodo di almeno tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione.

La firma che l'aspirante è tenuto ad apporre in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede. Per coloro che prestano servizio militare di leva è sufficiente il visto del comandante della compagnia, o unità equiparata di appartenenza. Per gli aspiranti che hanno rapporto d'impiego con l'ente è sufficiente il visto del dirigente l'unità funzionale di appartenenza

L'ente non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni derivante da inesatte indicazioni da parte degli interessati, e comunque non imputabili all'ente stesso.

Ai fini della valutazione dei titoli, a corredo della domanda, gli aspiranti dovranno presentare:

a) certificato su carta da bollo da cui risulti il voto riportato nell'esame di laurea;

b) per il servizio prestato presso lo Stato o enti pubblici, attestato di servizio rilasciato dalle rispettive amministrazioni, dal quale risultino anche le qualifiche annuali riportate, ovvero, qualora trattisi di impiegato con anzianità inferiore ad un anno, un rapporto informativo sul servizio prestato;

c) altri documenti e titoli che gli aspiranti stessi ritengano utili produrre ai fini del concorso.

Nella domanda dovranno essere specificati i titoli ad essa allegati.

Non sarà tenuto conto dei titoli non specificati nella domanda nè dei titoli che perverranno oltre il termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata dal presidente dell'ente, ai sensi dell'art. 6 del regolamento organico del personale.

Art. 5.

Prove di esame e valutazione dei titoli

Ai candidati ammessi al concorso sarà data comunicazione diretta, a mezzo di lettera raccomandata, e non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove scritte, del luogo, della data e dell'ora in cui saranno effettuate le prove stesse.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) patologia medica;

2) patologia chirurgica;

3) medicina delle assicurazioni.

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sulle seguenti altre:

1) elementi sulla organizzazione dei servizi sanitari in italia e sua disciplina giuridica;

2) elementi fondamentali di medicina sociale.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dello Stato, fotografia recente applicata sulla prescritta carta da bollo con firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

La commissione esaminatrice disporrà di 10 punti per ciascuna prova scritta e di 10 per la prova orale.

La valutazione dei titoli sarà effettuata in base ai coefficienti di merito che verranno stabiliti dalla commissione esaminatrice, la quale disporrà di 5 punti e terrà conto:

a) del punto riportato nell'esame di laurea;

b) del servizio prestato presso lo Stato o altri enti pubblici;

c) di altri titoli posseduti dal concorrente.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale, sarà data comunicazione a mezzo lettera raccomandata, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno 20 giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con la indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è fissato nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei punti riportati nelle prove scritte, ed il punteggio ottenuto nella prova orale.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esso inerenti saranno osservate, in quanto applicabili, le norme del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Titoli di precedenza e di preferenza

Ai candidati che avranno superato la prova orale sarà data comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata, con l'invito a trasmettere alla direzione generale dell'ENPDEDP - servizio del personale, entro il termine perentorio di giorni 20 decorrenti dal giorno successivo a quello di ricevimento della lettera stessa, i documenti redatti nelle prescritte forme e attestanti l'eventuale possesso dei titoli di precedenza o di preferenza ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti.

I condidati potranno avvalersi dei titoli stessi, sempre che provvedano a trasmettere la relativa documentazione entro il termine come sopra stabilito, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e con la osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che abbiano superato la prova scritta e quella orale.

La graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ENPDEDP sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Art. 8.

Documenti da prodursi ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego - Termine

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di cui al precedente art. 7 saranno invitati a far pervenire all'ENPDEDP - servizio del personale, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1) diploma di laurea in medicina e chirurgia in originale o in copia autenticata a norma di legge, nonchè il certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), in carta da bollo, rilasciato dall'ufficio dello stato civile del comune di origine.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già trasmesso detto documento ai fini della precedenza o della perferenza di cui al precedente art. 6;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare, o dal medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario del comune dal quale risulti che il candidato è di costituzione sana e fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale concorre.

Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare mensione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attidudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi per fatti di guerra ed assimilati, o invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i concorrenti per i quali ritenga necessario l'accertamento;

7) documento in carta da bollo, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. I seguenti documenti devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Art. 9.

Periodo di prova - Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di medico aggiunto e con il trattamento economico iniziale spettante a tale qualifica.

I vincitori che hanno conseguito la nomina in prova e che non assumano servizio senza giustificato motivo, nel termine loro prefisso, presso le sedi cui saranno destinati, verranno dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Superato con esito favorevole il suddetto periodo di prova, il consiglio di amministrazione delibera la loro nomina in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri 6 mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Roma, addì 11 febbraio 1969

(Schema di domanda da redigersi
su carta bollata da L. 400)

All'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico - Direzione generale - Servizio del personale - Via Antonio Vivaldi, 12 - 00199 - ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . . . il (2) . . . . . . residente in (3) . . . . . via . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ed esami a cinque posti di « medico aggiunto » qualifica iniziale del ruolo sanitario - categoria direttiva, indetto il 14 febbraio 1969.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . .;

3) di non avere procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi precedente penale (5);

4) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito il . . . . . presso l'università degli studi di . . . . e del titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di medico chirurgo, conseguito il . . . . . .;

5) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione (6) . . . .;

6) di aver prestato (o di prestare) servizio con rapporto di impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . dal . . . . al . . . . (o di non aver mai prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni);

7) di essere disposto a raggiungere in caso di nomina, qualsiasi destinazione e di essere a conoscenza della clausola di cui all'art. 1 del bando la quale stabilisce che non saranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate prima che sia trascorso un periodo di almeno tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione (7).

Al fine della valutazione dei titoli il sottoscritto allega i seguenti documenti:

1) certificato su carta da bollo da cui risulta il voto riportato nel'esame di laurea;

2) . . . . (8);

3) . . . . (9).

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga trasmessa al seguente indirizzo . e si impegna di far conoscere ogni eventuale, successiva variazione.

Data . . . . Firma (10) . . . . . .

(1) Cognome e nome.

(2) Nel caso in cui l'aspirante al concorso abbia superato il 32° anno di età, indicare i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) Indicare anche la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno.

(4) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali e di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(5) In caso contrario, indicare i carichi pendenti, le condanne subite e eventuali precedenti penali specificandone la natura.

(6) Indicare se il servizio militare è stato prestato oppure le cause di esonero dal medesimo.

(7) L'aspirante che sia alle dipendenze dell'ente non è tenuto alla suddetta dichiarazione.

(8) Per eventuali servizi prestati presso lo Stato o altri enti pubblici, copia integrale dello stato di servizio ovvero, qualora trattisi di impiegato con anzianità inferiore ad un anno, rapporto informativo sul servizio prestato.

(9) Altri eventuali documenti e titoli che l'aspirante ritenga utile produrre;

(10) La firma deve esere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per coloro che prestano servizio militare di leva è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata di appartenenza.

(5275)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Sondrio

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 3 novembre 1968 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Sondrio;

Visto il decreto ministeriale in data 8 maggio 1969, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Sondrio, nell'ordine appresso indicato:

1. Pianesi dott. Ermanno . . . . punti 89,57 su 132
2. Ferretti dott. Gustavo . . . . . » 82,75 »
3. Stefani dott. Pietro . . . . . » 77,93 »
4. Springolo dott. Vittorio . . . . » 77,86 »
5. Dal Fior dott. Domenico . . . . » 77,10 »
6. Mistretta dott. Francesco . . . » 76,70 »
7. Scandaliato dott. Gaspare . . . » 76,13 »
8. Carucci Domenico, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748 . . . . . » 75,16 »
9. Sciascia Giuseppe . . . . . » 75,16 »
10. Russo Luigi . . . . . » 74,83 »
11. Rinaldi dott. Mario . . . . . » 74,09 »
12. Lopez dott. Ugo . . . . . » 73,99 »
13. Milano Alberto . . . . . » 73,66 »
14. Spani dott. Tommaso . . . . » 73,06 »
15. Cavalieri dott. Leovigildo . . . » 72,57 »
16. Mauro dott. Luigi . . . . » 72,47 »
17. Benecchi dott. Fernando . . . . » 72,33 »
18. Atenasio Antonino . . . . . » 72,25 »
19. Geraci dott. Vincenzo . . . . » 71,92 »
20. Rat Giovanni . . . . . » 70,14 »
21. Pastore dott. Ettore . . . . . » 69,81 »
22. Di Stefano Ruggiero . . . . punti 69,50 su 132
23. Mussetti Tranquillo, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748 . . . . » 67,75 »
24. Rollone Eusebio . . . . . » 67,75 »
25. Bruschi dott. Vinicio . . . . » 67,64 »
26. Fabbiani dott. Grazioso . . . » 67,28 »
27. Casazza Egidio . . . . . » 66,25 »
28. Boianelli dott. Fernando . . . » 65,73 »
29. Lagorio dott. Briano . . . . » 65,50 »
30. Dalmazzo Francesco . . . . » 65,06 »
31. Forlani dott. Remo . . . . » 62,45 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1969

p. *Il Ministro*: Gaspari

(4991)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Cortona

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 3 novembre 1968, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Cortona (Arezzo);

Visto il decreto ministeriale in data 14 maggio 1969, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Cortona, nell'ordine appresso indicato:

1. Pianesi dott. Ermanno . . . . punti 90,57 su 132
2. Ferretti dott. Gustavo . . . . . » 82,75 »
3. Romano dott. Giacomo . . . . . » 81,34 »
4. Marceca dott. Ignazio . . . . » 77,27 »
5. Cianfrone dott. Saverio . . . . » 77 — »
6. Scandaliato dott. Gaspare . . . . » 76,13 »
7. Pace dott. Domenico . . . . . » 75,95 »
8. Suglia dott. Nicola . . . . . » 75,27 »
9. Savoiardo Angelo . . . . . » 74,72 »
10. Carucci Domenico . . . . . » 74,16 »
11. Rinaldi dott. Mario . . . . » 74,09 »
12. Lopez dott. Ugo . . . . . » 73,99 »
13. Bartelloni dott. Manlio . . . . » 73,86 »
14. Russo Luigi . . . . . . » 73,83 »
15. Milano Alberto . . . . . » 73,66 »
16. Mauro dott. Luigi . . . . . » 73,47 »
17. Benecchi dott. Fernando . . . . » 73,33 »
18. Rat Giovanni . . . . . » 73,14 »
19. Spani dott. Tommaso . . . . » 73,06 »
20. Cavalieri dott. Leovigildo . . . . » 72,57 »
21. Bandoni Raffaello . . . . . » 72,33 »
22. Geraci dott. Vincenzo . . . . » 71,92 »
23. Bartolomei Adelmo . . . . . » 71,87 »
24. Atenasio Antonino . . . . . » 71,25 »
25. Mele Gregorio . . . . . . » 70,50 »
26. Pastore dott. Ettore . . . . » 69,81 »
27. Bruschi dott. Vinicio . . . . » 69,64 »
28. Di Stefano Ruggiero . . . . » 69,50 »
29. Vitale Francesco . . . . . » 67,33 »
30. Mussetti Tranquillo . . . . . » 66,75 »
31. Boianelli dott. Fernando . . . . » 66,73 »
32. Casazza Egidio . . . . . . » 66,25 »
33. Dalmazzo Francesco . . . . . » 65,06 »
34. Parini Antonio . . . . . . » 64,66 »
35. Forlani dott. Remo . . . . . » 62,45 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1969

p. *Il Ministro*: Gaspari

(5344)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Castelvetrano

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 3 novembre 1968 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Castelvetrano (Trapani);

Visto il decreto ministeriale in data 28 aprile 1969, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1963, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Castelvetrano, nell'ordine appresso indicato:

1. Ferruzza dott. Antonino	punti	81,57	su 132
2. Gioia dott. Giacomo	»	77,47	»
3. Scandaliato dott. Gaspare	»	76,13	»
4. Pace dott. Domenico	»	75,95	»
5. Rinaldi dott. Mario	»	74,09	»
6. Milano Alberto	»	72,66	»
7. Cavalieri dott. Leovigildo	»	72,57	»
8. Di Stefano Ruggiero	»	69,50	»
9. Sallustio dott. Vito	»	67,51	»
10. Secli dott. Ernesto	»	67,05	»
11. Mussetti Tranquillo	»	66,75	»
12 Boianelli dott. Fernando	»	66,73	»
13. Casazza Egidio	»	66,25	»
14. Forlani dott Remo	»	62,45	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1969

p. *Il Ministro*: GASPARI

(4992)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GROSSETO

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Grosseto

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2413 del 18 aprile 1968 con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ostetrica condotta vacante in provincia di Grosseto al 31 marzo 1968;

Visti i verbali trasmessi dalla commissione giudicatrice del concorso in parola, nominata con proprio decreto n. 875/6/San. in data 13 febbraio 1969;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta di cui in premessa, così come è stata formulata dalla commissione giudicatrice:

1. Fralassi Lietta	punti	57,6775
2. Lo Monaco Sebastiana	»	53,1925

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Grosseto, addì 17 maggio 1969

Il medico provinciale: FINIZIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2802 in data odierna con il quale veniva approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso per il conferimento del posto di ostetrica condotta vacante in provincia di Grosseto al 31 marzo 1968;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

L'ostetrica Fralassi Lietta è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Polveraia-Baccinello del comune di Scansano.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Grosseto, addì 17 maggio 1969

Il medico provinciale: FINIZIO

(4809)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.